



Newton Management Innovation S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX D. LGS. N. 231/2001

Dicembre 2016

Indice

Definizioni	5
PARTE GENERALE	7
1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001	8
1.1 La responsabilità amministrativa	8
1.2 Le fattispecie di reato	8
1.3 Le sanzioni del Decreto	9
1.4 Autori dei reati	11
1.5 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente, il Modello	12
2. Adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo da parte di Newton Management Innovation S.p.A.	13
2.1 Finalità del Modello	13
2.2 Elementi fondamentali del Modello	13
2.3 Reati rilevanti per Newton Management Innovation S.p.A.	15
2.4 Destinatari del Modello	16
2.5 Modifiche al Modello e documentazione significativa ai fini della sua applicazione	16
3. Organismo di vigilanza	16
3.1 Nomina, composizione, e revoca dell'Organismo di Vigilanza	18
3.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	19
3.3 Reporting	22
4. Diffusione, Formazione e comunicazione	23
5. Obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza	24
5.1 Invio di informazioni sulle modifiche dell'organizzazione aziendale all'O.d.V.	25
6. Sistema sanzionatorio disciplinare e civilistico	26
6.1 La funzione ed i principi del sistema sanzionatorio	26
6.2 Le violazioni	27
6.3 Le sanzioni	27
6.4 Il titolare del potere del sanzionatorio	30
PARTE SPECIALE	31
1. Struttura della Parte Speciale	32
2. Le Regole Generali	32

PARTE SPECIALE "A"

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	35
1.A - <i>Potenziali aree a rischio</i>	35
2.A - <i>Principi di comportamento e controllo</i>	36
3.A - <i>Principi e Protocolli per la riduzione del rischio di realizzazione dei reati contro la pubblica amministrazione</i>	38
4.A - <i>Elementi specifici delle procedure relative alle operazioni a rischio</i>	39

PARTE SPECIALE "B"

I REATI SOCIETARI	44
1.B - <i>Potenziali aree a rischio</i>	44
2.B - <i>Principi di comportamento e controllo</i>	45
3.B - <i>Principi e Protocolli per la riduzione del rischio di realizzazione dei reati societari</i>	47
4.B - <i>Elementi specifici delle procedure relative alle operazioni a rischio</i>	48

PARTE SPECIALE "B1"

CORRUZIONE TRA PRIVATI	51
1.B1 - <i>Potenziali aree a rischio</i>	51
2.B1 - <i>Principi di comportamento e controllo</i>	52
3.B1 - <i>Principi e Protocolli per la riduzione del rischio di realizzazione dei reati di corruzione tra privati</i>	53
4.B1 - <i>Elementi specifici delle procedure relative alle operazioni a rischio</i>	54

PARTE SPECIALE "C"

I REATI FINANZIARI O DI ABUSO DI MERCATO	56
1.C - <i>Potenziali aree a rischio</i>	56
2.C - <i>Principi di comportamento e controllo</i>	56
3.C - <i>Principi e Protocolli per la riduzione del rischio di realizzazione dei reati finanziari o di abuso di mercato</i>	60
4.C - <i>Elementi specifici delle procedure relative alle operazioni a rischio</i>	62

PARTE SPECIALE "D"

I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	63
1.D - <i>Potenziali aree a rischio</i>	63
2.D - <i>Principi di comportamento e controllo</i>	63
3.D - <i>Principi e Protocolli per la riduzione del rischio di realizzazione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime</i>	65

4.D - Elementi specifici delle procedure relative alle operazioni a rischio	66
PARTE SPECIALE "E"	
I REATI DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE, ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO	71
1.E - Potenziali aree a rischio	71
2.E - Principi di comportamento e controllo	71
3.E - Principi e Protocolli per la riduzione del rischio di realizzazione dei reati di riciclaggio, ricettazione e reimpiego	72
4.E - Elementi specifici delle procedure relative alle operazioni a rischio	73
PARTE SPECIALE "F"	
REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	77
1.F - Potenziali aree a rischio	77
2.F - Principi di comportamento e controllo	77
3.F - Principi e Protocolli per la riduzione del rischio di realizzazione dei reati in violazione del diritto d'autore	78
4.F - Elementi specifici delle procedure relative alle operazioni a rischio	78
PARTE SPECIALE "G"	
ALTRI REATI	81
ALLEGATI	82

Definizioni

- **“Autorità”**: s’intendono gli organismi pubblici di vigilanza e/o controllo.
- **“Beni Aziendali”**: si intendono tutti i beni, materiali ed immateriali, la cui titolarità sia riferita e/o riferibile alla Società, in virtù di qualsivoglia titolo contrattuale.
- **“CCNL”**: si intendono i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati da Newton Management Innovation S.p.A., nonché i Contratti Integrativi Aziendali.
- **“Codice di Comportamento”** o **“Codice”**: si intendono i principi di comportamento e di controllo da osservare al fine di ridurre il rischio di commissione di uno o più reati di cui al D. Lgs. 231/01, contenuti nelle singole Parti Speciali del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Newton Management Innovation S.p.A..
- **“Collaboratori”**: si intendono le persone fisiche che svolgono in favore di Newton Management Innovation S.p.A. un incarico di collaborazione autonoma coordinata e continuativa o occasionale, a progetto, senza vincolo di subordinazione.
- **“Congiunti”** o **“Familiari”**, s’intendono i parenti e affini entro il secondo grado, i coniugi, i partners di fatto e i loro parenti o affini entro il secondo grado.
- **“Controllante”** o **“Capo Gruppo”**: si intende Newton Management Innovation S.p.A.
- **“Decreto”** o **“D. Lgs. 231/2001”**: D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e successive modifiche ed integrazioni.
- **“Destinatari”**: tutti i soggetti indicati al punto 2.4 del presente Modello.
- **“Dipendenti”**: quando non diversamente specificato, si intendono i soggetti che svolgono in favore di Newton Management Innovation S.p.A. una prestazione lavorativa, alle dipendenze e sotto la direzione di Newton Management Innovation S.p.A. con contratto a tempo indeterminato o determinato. Nella definizione sono quindi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo i dirigenti, i quadri, i funzionari, gli impiegati e gli operai i cui rapporti di lavoro sono regolati da un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). I lavoratori interinali, stagisti, sono equiparati ai Dipendenti per ciò che l’osservanza delle norme del Decreto.
- **“Direzione”**: si intendono il Consiglio di amministrazione; il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato e i destinatari di procure o deleghe di incarichi direzionali della Società.
- **“Direzione Preposta”**: si intendono le direzioni/funzioni/uffici specificate nelle procedure della Società.
- **“Fornitori”**: si intendono quei soggetti, che forniscono a Newton Management Innovation S.p.A. beni, servizi e/o consulenze in virtù di accordi e/o contratti con la società stessa.
- **“Gruppo”**: si intende il Gruppo Newton.
- **“Informazione Privilegiata”**: quanto definito dall’art. 181 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”.

- **“Modello”**: si intende il presente documento predisposto da Newton Management Innovation S.p.A., ai sensi dell’art. 6, comma I, lettera e) del D. Lgs. 231/01.
- **“Organi sociali”**: si intendono gli Organi ed i soggetti che li compongono, cui è statutariamente affidata la gestione, l’amministrazione, il controllo e la verifica di andamento della Società (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Comitati del Consiglio di Amministrazione).
- **“Organismo di Vigilanza”** o **“O.d.V.”**: si intende l’organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché al relativo aggiornamento.
- **“P.A.”**: si intende la pubblica amministrazione (si rimanda inoltre a quanto definito nell’**Allegato A1**).
- **“Pubblici funzionari”**: si intendono organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di organismi di vigilanza o di pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici a livello internazionale, statale o locale.
- **“Rappresentanti delle forze politiche”**: si intendono le persone fisiche che abbiano posizioni o cariche istituzionali nell’ambito di partiti e movimenti politici.
- **“Società controllata/e”**: si intendono tutte le società controllate da Newton Management Innovation S.p.A. ai sensi dell’art 2359 del Codice Civile.
- **“Società”**: si intende Newton Management Innovation S.p.A., con sede legale in Corso Sempione 68, Milano.
- **“Strumenti Finanziari”**: si intende quanto definito dall’art. 1 del T.U.F..
- **“T.U.F.”**: Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52” e successivi aggiornamenti, modifiche e integrazioni.



PARTE GENERALE

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

1.1 La responsabilità amministrativa

Il Decreto ha introdotto nel nostro ordinamento una responsabilità amministrativa degli enti, per la commissione di reati da parte di persone fisiche che fanno parte dell'organizzazione dell'ente. Questa responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il reato o fatto illecito.

Il dibattimento ed il giudizio si svolgono secondo le norme del Codice di Procedura Penale.

Con la definizione di ente sono indicate le persone giuridiche e, quindi, le società, nonché le associazioni anche prive di personalità giuridica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.

Affinché si ravvisi la responsabilità amministrativa degli enti, i reati devono essere commessi nell'*interesse* o a *vantaggio* dell'ente da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi, ovvero da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, nonché da soggetti che agiscono in nome e/o per conto dell'ente.

L'ente non risponde se i reati sono stati commessi nell'interesse esclusivo delle persone che hanno agito o nell'interesse di terzi.

La responsabilità dell'ente si configura qualora:

a) il fatto illecito sia stato commesso nell'*interesse* dell'ente, ovvero per favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito;

ovvero

b) il fatto illecito abbia portato un *vantaggio* all'ente a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

Inoltre, la responsabilità dell'ente è estesa sia ai tentativi di reato sia, per gli enti aventi la sede principale in Italia, ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.2 Le fattispecie di reato

L'ambito di applicazione del Decreto è in continua evoluzione e sono stati introdotti, nel corso degli anni trascorsi dalla sua entrata in vigore, diverse tipologie di reato. Di seguito, riportiamo sinteticamente le fattispecie di reati attualmente rilevanti ai sensi del Decreto.

- 1) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- 2) Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis del Decreto);

- 3) Reati societari (art. 25-ter del Decreto);
- 4) Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo firmata a New York il 9.12.1999 (art. 25-quater del Decreto);
- 5) Reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale (art. 25-quinquies e 25-quater.1 del Decreto);
- 6) Reati finanziari o abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto ed art. 187-quinquies T.U.F.)
- 7) Reati transnazionali (art. 10 Legge 16.3.2006 n. 146);
- 8) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto);
- 9) Reati di ricettazione, di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- 10) Reati informatici e di trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- 11) Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-nonies);
- 12) Reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- 13) Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- 14) Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)
- 15) Reati ambientali (art. 25-undecies)
- 16) Reato di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno é irregolare (art. 25-duodecies)

Si rimanda all'**Allegato 1** per l'elenco dettagliato dei reati previsti dal Decreto.

1.3 Le sanzioni del Decreto

Le sanzioni previste dal Decreto si distinguono in:

- a) **pecuniarie;**
 - b) **interdittive;**
 - c) **confisca;**
 - d) **pubblicazione della sentenza.**
- a) Le **sanzioni pecuniarie**, che sono sempre applicate in caso di responsabilità dell'ente, sono determinate dal giudice attraverso un sistema basato su "quote".

L'importo della singola quota va da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549 e viene fissato sulla base della situazione economica/finanziaria dell'ente, allo scopo di assicurare l'effettività della sanzione. Il giudice determina il numero delle quote (in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000) tenendo conto:

- (1) della gravità del fatto;
- (2) del grado della responsabilità dell'ente;
- (3) dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni possono essere ridotte qualora:

- l'autore del reato abbia commesso il fatto nel *prevalente* interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio, ovvero ne abbia ricavato un vantaggio *minimo*, oppure quando il danno cagionato è di *particolare tenuità*;
- prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia risarcito integralmente il danno ed abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si sia adoperato in tal senso e sia stato adottato e reso operativo un modello idoneo a prevenire la commissione di *ulteriori reati*.

Nel caso dei reati di abusi di mercato se il prodotto o il profitto dell'ente è di rilevante entità la sanzione è aumentata sino a 10 volte tale prodotto o profitto.

b) Le **sanzioni interdittive**, che nei reati di maggior rilievo si applicano *in aggiunta* alle sanzioni pecuniarie, sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente abbia tratto dal reato un profitto rilevante e il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, oppure da un soggetto subordinato, se viene provato che la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata *da 3 mesi a 2 anni*, ma possono, in casi eccezionali, essere *applicate in via definitiva*.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche *in via cautelare*, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già cautelativamente applicate) qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso;
 - abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati;
 - abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.
- c) In merito alla **confisca** è previsto che il prezzo o il profitto del reato sia sempre confiscato e che, qualora non sia possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, la confisca può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.
- d) La **pubblicazione della sentenza** di condanna consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

1.4 Autori dei reati

Gli autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'ente, possono essere:

- *soggetti in “posizione apicale”*, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di stabilimento, nonché le persone che, pur non essendo titolate a rappresentare l'ente, ne esercitano di fatto la gestione e il controllo;
- *soggetti “sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti in posizione apicale”*, ossia i lavoratori dipendenti, o anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali;
- *soggetti terzi*, che agiscono in nome e/o per conto dell'ente.

1.5 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente, il Modello

Qualora il reato venga commesso da *soggetti in "posizione apicale"*, il Decreto presume la responsabilità dell'ente, salvo che non venga dimostrato che:

- a) *"l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*;
- b) *"il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo"*;
- c) *"le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione"*;
- d) *"non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo"*.

Per i reati commessi da *soggetti "sottoposti"*, l'ente può essere chiamato a rispondere *solo* qualora si accerti che *"la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza"*. In questa ipotesi, il Decreto riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati).

L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se *"l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*.

La mera adozione del Modello da parte dell'organo dirigente – che è da individuarsi nell'organo titolare del potere gestorio, ovvero il Consiglio di Amministrazione – non è misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo necessario che il Modello sia anche efficace ed effettivo.

Secondo le disposizioni del Decreto, dunque, l'adozione e l'attuazione effettiva ed efficace di un modello di organizzazione idoneo, costituiscono l'adempimento dei doveri di direzione e controllo e operano da esimente della responsabilità dell'ente.

Il Decreto indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo.

Per la prevenzione dei reati il modello deve:

- *"individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati"*;
- *"prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire", nonché "obblighi di informazione" nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;*

- *“individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati”;*
- *“prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli”;*
- *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.*

Con riferimento all’efficace attuazione del modello, si prevede:

- *“una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nelle attività”;*
- *l’introduzione di “un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.*

2. Adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo da parte di Newton Management Innovation S.p.A.

2.1 Finalità del Modello

L’adozione e l’efficace attuazione del Modello della Società rappresenta non solo uno strumento di prevenzione di eventuali reati, ma integra, in quanto insieme di regole a cui gli esponenti aziendali sono tenuti ad uniformarsi, il sistema di controllo interno della Società.

Pertanto, scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo, da svolgersi anche e principalmente in via preventiva e tale da non poter essere violato se non eludendone fraudolentemente le disposizioni.

Il Modello della Società si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare la consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società che la commissione di illeciti previsti dal Decreto è passibile di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all’azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società, in quanto le stesse sono contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali essa si attiene;
- consentire alla Società, grazie ad un’azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

2.2 Elementi fondamentali del Modello

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche “il Modello”) è parte integrante dei regolamenti aziendali e si pone come uno degli elementi fondamentali del sistema di controllo interno della Società.

Il Modello è ispirato alle *Linee guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo* elaborate da Confindustria ed approvate il 7 marzo 2002 e successive modifiche, nonché ai principi del Codice di Autodisciplina delle Società quotate emesso da Borsa Italiana S.p.A. e alle *best practices* nazionali.

Il Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione (nel seguito anche “C.d.A.”) della Società del 16 dicembre 2010, aggiornato il 27 novembre 2013 e successivamente, ancora, il 2 marzo 2016.

I principali punti cardine su cui è fondato il sistema di controllo interno della Società oltre al presente Modello, sono così sintetizzabili:

Sistema organizzativo e responsabilità: la Società è organizzata in modo da consentire lo sviluppo di una sana attività di impresa, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati dal C.d.A.. Ruoli e responsabilità, resi noti a tutto il personale, sono tali da garantire l’assenza dell’identità soggettiva tra le attività operative e quelle di autorizzazione e controllo, ciò anche sulla base della specifica preparazione del personale e delle funzioni svolte.

Procedure: sono fondate sui principi di tracciabilità, coerenza e congruità delle transazioni e sul principio di documentabilità del controllo effettuato coerentemente con la complessità delle attività. La Società è sensibile all’importanza della conservazione dei dati e delle informazioni rilevanti contenute su supporti informatici o cartacei.

Comunicazione e formazione: la comunicazione dei valori e delle procedure operative avviene sia in modo documentale, attraverso la pubblicazione e la diffusione del presente Modello e del Codice di Comportamento, sia in modo continuo tramite formazione sul campo dei Dipendenti e, ove necessario, dei Collaboratori per lo svolgimento delle attività in conformità a norme e regolamenti vigenti. Sono previsti inoltre incontri informativi per il management per eventuali aggiornamenti dei temi trattati dal Decreto e dal Modello.

Il Modello si compone di una **parte generale** e di **parti speciali**.

La **parte generale** contiene i principi fondamentali del Modello applicabili alla Società nel suo complesso.

Le **parti speciali** identificano le aree di attività a rischio e contengono i principi di comportamento e gli elementi di controllo applicati in relazione a ogni processo sensibile con riferimento alle disposizioni delle procedure funzionali alla riduzione del rischio di commissione di reato di volta in volta affrontati.

2.2.1 Cenni sull’attività sociale e sulla struttura organizzativa



Newton Management Innovation S.p.A. è una società di consulenza e formazione manageriale, specializzata nella creazione di contesti originali per lo sviluppo dell'intelligenza collettiva e per la generazione diffusa di innovazione nelle imprese. Controlla anche NewtonLab, società specializzata nella organizzazione di eventi e nelle produzioni video. Negli ultimi vent'anni, Newton ha gestito eventi aziendali e corsi di formazione cui hanno partecipato oltre due milioni di persone, dipendenti delle maggiori aziende operanti in Italia. Newton, inoltre, cura progetti multimediali di info ed edutainment, cura edizioni e titoli di divulgazione e approfondimento di tematiche manageriali ed è promotrice di iniziative di azione sociale sul territorio.

2.3 Reati rilevanti per Newton Management Innovation S.p.A.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, che prevede che la società individui le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, la Società ha svolto un'analisi di tutte le attività aziendali, dei processi di formazione delle decisioni, nonché del sistema di controllo interno.

Tale analisi è stata svolta anche con il supporto di professionisti esterni, tramite la verifica della documentazione aziendale interna rilevante ed interviste con i responsabili delle singole aree di attività e con i loro diretti collaboratori.

Sulla base dell'analisi sono stati individuati i soggetti, le attività e le categorie di operazioni per le quali esiste il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

I rischi individuati sono stati analizzati anche in funzione della probabilità di accadimento e dei controlli preventivi in essere; inoltre, ove ritenuto necessario, sono stati individuati gli eventuali opportuni adeguamenti al sistema di controllo.

Sulla base delle analisi di cui sopra e in considerazione della natura e dell'attività della Società, ai fini del Modello sono considerati rilevanti i reati di cui agli artt. 24 e 25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione), (), art. 25-ter (Reati societari), art. 25-sexies (Reati finanziari o abusi di mercato), art. 25-septies (Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro) del Decreto e gli illeciti amministrativi di cui all'art. 187-quinquies del T.U.F., art. 25-octies (Reati di ricettazione, di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio) Art. 25-nonies (Reati in materia di violazione del diritto d'autore).

In relazione all'attività svolta dalla Società e dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, sono apparsi remoti i seguenti reati:

- informatici e di trattamento illecito di dati (art 24-bis del Decreto)
- falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis del Decreto);
- reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto

dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo siglata a New York il 9.12.1999 (art. 25-*quater* del Decreto);

- reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale (art. 25-*quinquies* e 25-*quater.1* del Decreto) e reati transnazionali (art. 10 Legge 16.3.2006 n. 146);
- reati di criminalità organizzata (art. 24-*ter*), reati contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis.1*), nonché l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*);
- Reati ambientali (art. 25-*undecies*)
- Reato di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno é irregolare (art. 25-*duodecies*).

Per un'estesa analisi delle tipologie di reato rilevanti si rinvia all'**Allegato 2**.

2.4 Destinatari del Modello

Quanto previsto dal Modello, inclusivo dei suoi allegati, si applica, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nell'ambito della Società a:

- Membri degli Organi Sociali;
- Dipendenti;
- Collaboratori;
- Fornitori.

I dettami del Modello devono intendersi come obbligatori e vincolanti ed eventuali infrazioni a quanto previsto nel Modello dovranno essere comunicate nei termini e secondo le modalità previste dal successivo capitolo 5.

2.5 Modifiche al Modello e documentazione significativa ai fini della sua applicazione

Il Modello è espressione della politica aziendale perseguita dai massimi vertici sociali: pertanto, il potere di integrarlo e/o modificarlo è riservato al Consiglio di Amministrazione mediante apposita delibera da assumersi nei termini richiesti per la sua adozione.

Il Consiglio, in particolare, tenendo conto anche delle indicazioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza, provvede ad una nuova stesura del Modello in presenza di esigenze di aggiornamento dovute a modifiche normative, variazioni organizzative, individuazione di ulteriori attività a rischio ecc. ecc..

Ai fini della completa attuazione dei principi e delle disposizioni contenute nel Modello ed in armonia con questi, la Società sulla base del contributo delle singole Direzioni aziendali, predispone

specifiche procedure, che vanno ad aggiungersi a quelle già richiamate dal Modello: tali procedure, ove ritenuto opportuno, sono raccolte sulla rete Intranet aziendale e/o sono rese disponibili ai soggetti interessati e ai rispettivi Responsabili.

3. L'Organismo di vigilanza

In base alle previsioni del Decreto, l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti apicali o sottoposti alla loro vigilanza e direzione, se l'organo dirigente ha:

- adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati della stessa specie di quello verificatosi;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello, nonchè di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento di suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal Decreto.

Il Decreto non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza. In assenza di tali indicazioni la Società si è uniformata alle applicazioni giurisprudenziali, alle Linee Guida elaborate da Confindustria ed ai successivi aggiornamenti.

È stato istituito presso la Società con delibera di approvazione del C.d.A. (del 16 dicembre 2010) l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "O.d.V."), con funzioni di vigilanza e controllo in ordine a efficacia, funzionamento e osservanza del Modello.

L'O.d.V. riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione salvo nei casi espressamente previsti nel seguito.

L'O.d.V. opera, per lo svolgimento dei suoi compiti, attraverso le risorse che allo stesso vengono assegnate dalla Società, avvalendosi anche della Direzione Internal Auditing della Controllante e delle risorse a disposizione di quest'ultima nella supervisione di tutti i procedimenti di vigilanza e continuo adeguamento delle aree "sensibili" descritte all'interno del presente Modello.

Inoltre l'O.d.V., nell'espletamento della propria attività, potrà avvalersi della collaborazione e del supporto di specifiche professionalità e di consulenti esterni.

Inspirandosi alle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001" emanate da Confindustria, la Società ha regolato come segue il funzionamento dell'O.d.V. in un'ottica di tutela dei requisiti previsti.

3.1. Nomina, composizione, e revoca dell'Organismo di Vigilanza

L'O.d.V. è un organo collegiale, nominato dal Consiglio di Amministrazione con un quorum deliberativo di almeno 5 consiglieri

Il Consiglio di Amministrazione provvede, prima di ogni nuova nomina, a verificare la sussistenza dei requisiti espressamente richiesti dal Decreto per ciascun membro dell'O.d.V..

L'Organismo di Vigilanza è composto dal Collegio Sindacale

I componenti dell'O.d.V. così individuati soddisfano i requisiti indicati dalle Linee Guida di Confindustria ed enunciati dalla recente giurisprudenza. In particolare l'O.d.V. è caratterizzato da:

- continuità di azione in quanto si tratta di una struttura dedicata in via sistematica e continuativa all'attività di vigilanza;;
- indipendenza in quanto all'O.d.V. è riservata la posizione gerarchica più elevata possibile al fine di poter garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni eventuale forma di interferenza o di condizionamento. Inoltre tutti i componenti dell'O.d.V. presentano i caratteri dell'autonomia e dell'obiettività di giudizio, poiché nessuno di essi svolge compiti operativi riferibili alle attività operative della Società;
- professionalità in quanto titolare delle necessarie competenze in materia di attività ispettive, di tecniche di analisi e valutazione dei rischi. Inoltre i membri dell'O.d.V, anche e a maggiore ragione in funzione della loro conoscenza diretta della realtà aziendale, sono in possesso di specifiche esperienze e competenze in materia di controllo.

L'O.d.V. quindi si caratterizza per l'elevata professionalità dei suoi membri, che hanno maturato ampia esperienza in funzioni di controllo e di vigilanza, per l'elevata autorevolezza, per l'indipendenza e la serietà di valutazione sull'operato degli esponenti aziendali di ogni livello.

La nomina quale componente dell'O.d.V. è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità.

In particolare, costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente dell'O.d.V.:

- la titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- l'esistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'O.d.V.;
- l'aver svolto funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'O.d.V. ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;

- l'aver riportato una sentenza di condanna non ancora passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti dolosi richiamati dal Decreto.

All'atto dell'accettazione della nomina, ciascun componente rilascia una dichiarazione in cui attesta l'assenza delle sopra indicate cause di ineleggibilità. Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi in capo ad un soggetto già nominato, l'interessato deve comunicare tempestivamente la notizia all'O.d.V. e, l'O.d.V. ha l'obbligo di segnalare prontamente tale situazione al Consiglio di Amministrazione, affinché questi disponga gli opportuni provvedimenti.

Il C.d.A., con un quorum deliberativo di almeno 5 consiglieri, può peraltro, in qualunque momento, revocare il mandato ad uno o a tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza esclusivamente nel caso in cui siano venuti meno i requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità d'azione necessari per l'esercizio di tale funzione o quando si siano generate cause di ineleggibilità o decadenza. E' responsabilità del Consiglio di Amministrazione sostituire tempestivamente il membro dell'Organismo di Vigilanza revocato, al fine di non alterare la struttura identificata.

In ogni caso in cui occorra provvedere con estrema urgenza alla ricomposizione del numero istituzionale dei componenti dell'O.d.V. è dato mandato all'A.D. di effettuare le nomine necessarie, salva ratifica del Consiglio di Amministrazione; nei casi di rinuncia o sopravvenuta incapacità che non comportino urgenza del provvedere, l'O.d.V. dà comunicazione al Consiglio di Amministrazione, che prenderà senza indugio le decisioni del caso.

Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente l'adeguatezza dell'O.d.V. in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti.

3.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di *iniziativa* e di *controllo* nell'ambito della Società, tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste nel Modello.

Per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti, l'O.d.V. dispone di adeguate risorse finanziarie sulla base di un preventivo annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, con un quorum deliberativo di almeno 5 consiglieri, su proposta dell'O.d.V. stesso.

Inoltre l'O.d.V. può giovare – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'O.d.V. di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

In presenza di situazioni eccezionali ed urgenti, l'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse eccedenti i propri poteri di spesa, con l'obbligo di darne immediata informazione al Consiglio di

Amministrazione.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale. Il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a verificare che l'O.d.V. svolga i compiti che gli sono stati affidati, in quanto sul Consiglio di Amministrazione grava in ultima istanza la responsabilità del funzionamento e dell'efficacia del Modello organizzativo. Il C.d.A. ha comunque la facoltà di delegare i suoi compiti ad uno o più dei suoi membri.

Infine, all'O.d.V. sono segnalate tutte le informazioni come meglio specificato al Capitolo 5 del presente Modello.

I componenti dell'O.d.V., nonché i soggetti dei quali esso, si avvale a qualsiasi titolo, sono tenuti all'obbligo di riservatezza in relazione a tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

L'O.d.V. svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti nella Società.

All'O.d.V. sono attribuiti tutti i poteri e le capacità di indagine necessari per intrattenere relazioni dirette e continuative con tutte le funzioni aziendali, segnatamente nel reperimento di documentazione e informazioni, nei limiti e nel rispetto della legge e delle procedure vigenti (privacy, obblighi di riservatezza, ecc. ecc.).

A tal fine, l'O.d.V. ha accesso a tutta la documentazione aziendale e ha la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili, senza la necessità di alcun consenso preventivo nel rispetto delle normative vigenti.

In particolare, al fine di esplicitare le sue funzioni, l'O.d.V., anche per il tramite dei suoi collaboratori:

- ha accesso a tutte le informazioni concernenti le attività a rischio;
- può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti pertinenti alle attività a rischio, ai dirigenti della Società, nonché a tutto il personale dipendente che svolga attività a rischio o alle stesse sovrintenda, a tal fine può predisporre procedure operative per definire eventuali flussi di informazioni periodiche da ricevere da parte della Direzione della Società;
- può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti ad attività a rischio, agli amministratori, al Collegio Sindacale, alla società di revisione, nonché a collaboratori, consulenti, rappresentanti esterni alla Società e in genere a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello.

All'Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività della Società.

All'O.d.V. sono affidati i compiti di:

- vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno della Società corrispondano al Modello predisposto;
- verificare l'efficacia del Modello, ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a ridurre il rischio di realizzazione di reati;
- mantenere e aggiornare il Modello al fine di adeguarlo ai mutamenti delle attività e della normativa;
- presentare al Consiglio di Amministrazione proposte di adeguamento del Modello sulla base delle modifiche della struttura aziendale.

Pertanto, l'O.d.V. provvede a:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti delle attività e/o della struttura aziendale, nonché della normativa. A tal fine, all'O.d.V. devono essere segnalate da parte del *management* e da parte degli addetti alle attività di controllo, nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre la Società al rischio di reato;
- effettuare periodicamente verifiche, non esclusivamente documentali, volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello. In particolare, verificare che:
 - le procedure di controllo siano poste in essere e documentate in maniera conforme,
 - i principi etici del Codice di Comportamento siano rispettati;

Le verifiche sono svolte sulla base di un programma annuale approvato dal C.d.A., ovvero su autonoma iniziativa dell'O.d.V., qualora ne ravvisi la necessità.

L'O.d.V. provvede inoltre a:

- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni):
 - per uno scambio di informazioni al fine di tenere aggiornate le aree a rischio reato. In particolare, le funzioni aziendali comunicano eventuali nuovi rapporti con la Pubblica Amministrazione che non siano già a conoscenza dell'O.d.V.;
 - per tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio;
 - per lo svolgimento di attività attinenti l'attuazione del Modello (definizione di clausole contrattuali standard, formazione del personale, cambiamenti normativi ed organizzativi, ecc. ecc.);
 - per garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace vengano intraprese tempestivamente;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ottenute in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che allo stesso devono essere trasmesse;

- predisporre ed aggiornare con continuità una cartella sulla Intranet aziendale (oltri mezzi idonei) contenente tutte le informazioni relative al D. Lgs. 231/2001 e al Modello;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine (si veda a questo proposito il Capitolo 4 su Formazione e Comunicazione).

L'attività di costante verifica si concretizza ed evidenzia in vari modi tra cui:

- 1) qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, è compito dell'O.d.V. adottare tutte le iniziative utili quali ad esempio:
 - sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto dei principi di comportamento;
 - indicare direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate a procedure e/o protocolli;
 - segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili e agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni.
- 2) qualora dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello, emerga invece la necessità di adeguamento dello stesso, l'O.d.V. propone tempestivamente al C.d.A. i necessari aggiornamenti.

3.3 Reporting

L'O.d.V. predisporre annualmente una relazione, che presenta al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'O.d.V. della Controllante e riferisce inoltre, su base continuativa, al Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, mediante:

- comunicazione, all'inizio di ciascun esercizio, del piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;
- comunicazione, con una relazione almeno annuale, dello stato di avanzamento del programma definito e, previa motivazione, di eventuali cambiamenti apportati al piano;
- comunicazione immediata di eventuali problematiche significative emerse dalle attività, nonché di violazioni del Modello, incluse le gravi violazioni del Modello riscontrate nell'ambito delle Società controllate.

Nel caso in cui, dagli accertamenti svolti dall'O.d.V. emergessero elementi che fanno risalire il reato o il tentativo di commissione del reato ad uno o più amministratori, l'O.d.V. riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale.

Il Presidente del C.d.A., l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'O.d.V., il quale, a sua volta, ha la

facoltà di richiedere, attraverso i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

Di ogni riunione verrà redatto verbale; copia dei verbali deve essere custodita dall'Organismo e inviata agli organi di volta in volta coinvolti.

4. Diffusione, Formazione e comunicazione

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello, assicura la più ampia divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno della propria organizzazione ed ai terzi che svolgono attività in cui potrebbero essere commessi i reati previsti dal Decreto nell'interesse e/o a vantaggio della Società.

In particolare, obiettivo della Società è estendere la comunicazione dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per conto della Società svolgendo un'attività dalla quale la medesima potrebbe incorrere nella contestazione di un reato previsto dal Decreto.

Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi delle strutture aziendali, come di seguito indicate, provvede ad informare tutti i Destinatari dell'esistenza e del contenuto del Modello.

La Direzione, coordinandosi con le altre funzioni aziendali interessate e con l'O.d.V., le iniziative per la diffusione e la conoscenza del Modello e per la conseguente formazione, anche con riferimento agli aggiornamenti e alle integrazioni successive.

In particolare:

- il Modello è pubblicato sulla rete Intranet aziendale (o su altri mezzi idonei), circostanza che è stata comunicata ai Dipendenti. In particolare, tutti i Dipendenti (compresi i nuovi assunti) dovranno sottoscrivere una dichiarazione attestante la presa visione, nonché la conoscenza dei contenuti del Modello stesso;
- i contratti con Fornitori, Collaboratori e, più in generale, con tutti i soggetti esterni che operano in nome e/o per conto della Società, sono stati integrati in modo da prevedere l'esplicito riferimento al Decreto e al Modello pubblicato in una versione a loro dedicata sul sito internet della Società, l'inosservanza delle cui norme potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte;
- gli Ordini di Servizio e Comunicazioni sono distribuiti a tutti gli interessati;
- le Procedure sono rese note a tutti gli interessati.

L'attività di formazione, finalizzata a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante la diffusione della conoscenza del Decreto, è articolata in relazione alla

qualifica dei destinatari, al livello di rischio dell'area in cui operano, alla titolarità di poteri di rappresentanza o di amministrazione.

In particolare, ogni dipendente è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi del Modello;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso;
- partecipare ai corsi di formazione, indirizzati alla propria funzione;

Idonei strumenti di comunicazione sono adottati per aggiornare i Destinatari circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo od organizzativo.

5. Obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'O.d.V. è destinatario di tutte le segnalazioni e le informazioni ritenute utili a tale scopo.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad informare in modo dettagliato e tempestivo l'O.d.V. in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice di Comportamento previsto dal D. Lgs. 231/2001, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e a ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

In particolare, i Destinatari sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'O.d.V. le informazioni concernenti:

- criticità che emergono dall'attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali addette;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da qualsiasi Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini o l'esistenza di un procedimento penale anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/2001 (ad es.: provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti di Dipendenti);
- richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti e/o da dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- commissioni di inchiesta o relazioni/comunicazioni interne dalle quali emergono

responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/2001;

- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza - nell'ambito dei procedimenti disciplinari svolti - delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le informazioni specificate nelle parti speciali che seguono.

Viene lasciata la facoltà all'O.d.V. di integrare quanto riportato sopra e di richiedere ogni altra informazione che riterrà necessaria alle Direzioni coinvolte nelle potenziali aree a rischio indicate nella Parte speciale del presente Modello.

Deve essere altresì portata a conoscenza dell'O.d.V. ogni altra informazione, di cui si è venuti a diretta conoscenza, proveniente sia da Dipendenti che da terzi, attinente la commissione dei reati previsti dal Decreto o comportamenti non in linea con il Modello predisposto.

Le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta (anche tramite e-mail all'indirizzo: odv231@newton24.it), mediante utilizzo del modello di comunicazione, predisposto allo scopo, che viene riportato nell'**Allegato 3**.

Chi volesse conservare l'anonimato potrà indirizzare le proprie segnalazioni, a mezzo posta prioritaria, alla sede della Società corrente in Milano, Corso Sempione 68.

L'O.d.V. garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante.

L'O.d.V. valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità.

A tal fine, può ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere.

Ogni informazione, segnalazione, *report*, previsti nel presente Modello sono conservati dall'O.d.V. in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

L'accesso all'archivio è consentito esclusivamente al Presidente del C.d.A., all'Amministratore Delegato ed al Presidente del Collegio Sindacale, oltre che ai componenti dell'O.d.V..

5.1 Invio di informazioni sulle modifiche dell'organizzazione aziendale all'O.d.V.

All'O.d.V. devono inoltre essere comunicate le seguenti informazioni:

- notizie relative a cambiamenti organizzativi (es. organigrammi, procedure);
- aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- operazione significative o atipiche relative alle aree di rischio individuate nella Parte Speciale;

- mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio;
- eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni;
- copia o estratti dei verbali delle riunioni del C.d.A. e del Collegio Sindacale rilevanti per l'applicazione del Modello (es. sanzioni erogate dal C.d.A., denunce di violazioni del Modello...);
- copia delle comunicazioni all'Autorità di Vigilanza (es.: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; Autorità garante per la concorrenza e del mercato; Autorità Garante per la protezione dei dati personali; CONSOB; ecc. ecc.).

6. Sistema sanzionatorio disciplinare e civilistico

6.1 La funzione ed i principi del sistema sanzionatorio

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/01 stabiliscono, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale che ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, la necessaria predisposizione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

L'efficace attuazione del Modello e del Codice di Comportamento non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio, che svolge una funzione essenziale nel sistema del D. Lgs. 231/01, costituendo il presidio di tutela per le procedure interne.

In altri termini, la previsione di un adeguato sistema che risulti idoneo a sanzionare le violazioni delle disposizioni e delle procedure organizzative richiamate dal Modello rappresenta un elemento qualificante dello stesso ed una condizione imprescindibile per la sua concreta operatività, applicazione e rispetto da parte di tutti i Destinatari.

Al riguardo, è opportuno puntualizzare che l'applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale: la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello e del Codice di Comportamento dettate ai fini della prevenzione di illeciti penali, promuovendo nel personale aziendale e in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con la Società, la consapevolezza della ferma volontà di quest'ultima di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o degli incarichi assegnati.

Quindi il sistema disciplinare applicabile in caso di violazione di quanto previsto dal Modello, dal Codice di Comportamento e dalle procedure aziendali è volto a rendere effettiva ed efficace l'adozione del Modello e l'azione dell'O.d.V., ciò in virtù anche di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto.

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a tre criteri:

- gravità della violazione;
- tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale ecc. ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano normativo e contrattuale;
- eventuale recidiva.

6.2 Le violazioni

Il sistema disciplinare è applicato in seguito alle seguenti violazioni:

- 1) mancato rispetto del Codice di Comportamento e delle procedure aziendali a cui il Modello fa riferimento;
- 2) mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e controllo delle attività nelle potenziali aree a rischio così come definite nelle Parti Speciali del Modello, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
- 3) violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione prevista dalle procedure vigenti ovvero nell'impedimento, ai soggetti preposti e all'O.d.V., al controllo e/o all'accesso alle informazioni richieste e alla documentazione;
- 4) inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe;
- 5) omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione del Codice di Comportamento e delle procedure vigenti nelle potenziali aree a rischio, così come definite dalle Parti Speciali del Modello;
- 6) inosservanza dell'obbligo di informativa all'O.d.V. e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello poste in essere da altri Dipendenti o Destinatari del Modello, di cui si abbia prova diretta e certa;
- 7) mancata comunicazione/formazione/aggiornamento al personale interno ed esterno operante nelle potenziali aree a rischio così come individuate dalle parti speciali del Modello.

6.3 Le sanzioni

Di seguito sono riportate le sanzioni previste per le diverse tipologie di Destinatari.

6.3.1 Le misure nei confronti di Amministratori e Sindaci

La Società valuta con rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne manifestano l'immagine verso i dipendenti, gli azionisti, i creditori e il pubblico. La formazione e il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori della correttezza e della trasparenza presuppone, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società.

A seconda della gravità dell'infrazione, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, adotta le misure ritenute più idonee nell'ambito della vigente normativa, compresa la revoca dell'incarico conferito al soggetto.

Nei casi ritenuti di maggiore gravità, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, convoca l'Assemblea per gli opportuni provvedimenti.

In ogni caso, è fatta salva la facoltà delle società di proporre azioni di responsabilità e risarcitorie.

6.3.2 Le misure e le sanzioni nei confronti dei Dipendenti

L'inosservanza delle procedure descritte nel Modello adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice di Comportamento implicano l'applicazione di sanzioni disciplinari individuate a carico dei Destinatari che verranno applicate nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 300/1970 ed eventuali norme speciali applicabili.

Qualora venga accertata una o più delle violazioni indicate al paragrafo precedente, in ragione della sua gravità ed eventuale reiterazione, sono comminati, sulla base degli specifici CCNL di categoria applicati, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) Rimprovero verbale o scritto;
- b) Multa;
- c) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
- d) Licenziamento.

In particolare a titolo esemplificativo:

a) Incorre nei provvedimenti di **rimprovero verbale o scritto** il dipendente che: violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'O.d.V. delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza con ordini di servizio o altro mezzo idoneo dalla Società.

b) Incorre nel provvedimento della **multa** il dipendente che: violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un

comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della mancanza e/o della non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza con ordini di servizio o altro mezzo idoneo dalla Società.

c) Incorre nel provvedimento della **sospensione dal lavoro e dalla retribuzione** il dipendente che: nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Società, arrechi danno alla Società o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità dei beni aziendali, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società.

d) Incorre nel **licenziamento** il dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività nelle Aree a Rischio, un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto o dal T.U.F., dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei suoi confronti, ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per la Società.

6.3.2a Le misure e le sanzioni nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di Dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato, tra cui la risoluzione del rapporto di lavoro.

Si precisa, inoltre che, anche in fase di irrogazione della sanzione ai dirigenti, dovranno essere rispettate le procedure previste dall'art. 7 della Legge 300/1970 ed eventuali norme speciali applicabili.

6.3.2b Risarcimento del danno

Resta ferma la facoltà della Società di richiedere a Dirigenti e al personale dipendente (non dirigente) il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza delle condotte non conformi alle prescrizioni, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

6.3.3 Le misure e le sanzioni nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con la Società

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice di Comportamento da parte di:

- Fornitori;

- Collaboratori

aventi rapporti contrattuali/commerciali con Newton Management Innovation S.p.A., può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

6.4 Il titolare del potere del sanzionatorio

Per fatti e atti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01, titolari del potere sanzionatorio sono il Consiglio di Amministrazione e la Direzione preposta.

Il procedimento disciplinare viene avviato da parte della Direzione su impulso dell'O.d.V. che abbia rilevato nel corso della sua attività di controllo e vigilanza o sulla base delle segnalazioni ricevute, una possibile infrazione al Modello o al Codice di Comportamento. L'O.d.V., ove sia richiesto, può svolgere una funzione consultiva nel corso dell'intero procedimento disciplinare al fine di acquisire eventuali elementi utili in vista del costante aggiornamento del Modello o del Codice di Comportamento.

Su segnalazione dell'O.d.V. e sentito il parere del superiore gerarchico dell'autore della condotta segnalata, a seconda del soggetto e della gravità delle sanzioni, il Consiglio di Amministrazione o la Direzione delibera l'irrogazione della sanzione, civilistica o disciplinare, e applica la sanzione deliberata.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza con la partecipazione delle Direzioni e Funzioni.



PARTE SPECIALE

1. Struttura della parte speciale

La presente Parte Speciale è composta da una parte preliminare dedicata alle regole generali cui si uniforma la condotta degli Organi Sociali, dei Dipendenti, dei Collaboratori o Consulenti e dei soggetti esterni che operano in nome e/o per conto della Società (qui di seguito, per brevità, semplicemente Destinatari del Modello) ed all'individuazione delle aree di attività a rischio, nonché da singole Sezioni dedicate alle categorie di reati presi in considerazione dal Decreto.

Le Sezioni sono le seguenti:

- Sezione A – Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Sezione B – Reati societari;
- Sezione B1– Reati di corruzione tra privati;
- Sezione C – Reati finanziari o abusi di mercato;
- Sezione D – Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- Sezione E – Reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio;
- Sezione F – Reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- Sezione G – Altri reati.

Nelle Sezioni da A a F vengono descritte:

- le potenziali aree a rischio;
- i principi di comportamento e controllo;
- i principi e i protocolli per la riduzione del rischio di realizzazione dei reati;
- gli elementi specifici delle procedure relative alle operazioni a rischio.

2. Le regole generali

Rispetto delle leggi

I Destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle leggi italiane e di quelle del paese in cui si trovano occasionalmente per ragioni di lavoro o in cui risiedono.

Nessun Destinatario del Modello può costringere o sollecitare altri Destinatari a violare le leggi italiane o di un paese estero ove la Società svolge la propria attività o ha comunque interessi diretti o indiretti.

Conflitto di interessi

I Dipendenti e i componenti degli Organi Sociali destinatari del Modello devono valutare prima di porre in essere o far porre in essere per interposta persona ogni operazione, la possibilità che si manifestino conflitti di interesse, attuali e/o potenziali, e provvedere affinché il conflitto venga evitato. Sono esempi, non esaustivi e puramente indicativi, di conflitto d'interesse:

- condurre un'operazione in una posizione di vertice e avere interessi economici diretti o indiretti (tramite familiari e parenti) con i fornitori e/o clienti che collaborano all'operazione;
- curare i rapporti con i fornitori e svolgere attività personali o tramite familiari con essi;
- accettare favori da terzi per favorirli nei rapporti con la Società.

Chiunque si trovi in una situazione di conflitto di interesse è tenuto a darne comunicazione al proprio superiore gerarchico, il quale valuta se l'operazione possa essere ugualmente effettuata nel rispetto di misure e cautele per un adeguato controllo del conflitto stesso.

Riservatezza

I Destinatari del Modello devono mantenere riservati tutti i dati e le informazioni della Società e del Gruppo acquisiti o trattati in esecuzione dell'attività per la Società, nonché assicurare il pieno e puntuale rispetto delle misure di sicurezza e di protezione.

Correttezza

I Destinatari del Modello devono gestire in maniera completa tutte le operazioni, garantendo la trasparenza delle relative informazioni e la legittimità formale e sostanziale di ogni singola operazione o transazione.

Imparzialità

I Destinatari del Modello devono evitare di favorire gruppi di interesse o singole persone, nonché astenersi da qualsivoglia discriminazione sul presupposto dell'età, dello stato di salute, del sesso, della religione, della razza o di opinioni politiche e culturali.

Comunicazioni all'esterno

I Dipendenti e i componenti degli Organi Sociali destinatari del Modello devono effettuare tutte le comunicazioni verso l'esterno, nel rispetto delle leggi e delle regole interne della Società e del Gruppo.

Nessun Destinatario può divulgare o utilizzare a profitto proprio o di terzi notizie o informazioni

riservate attinenti le attività della Società e del Gruppo.

Tutela dei beni aziendali

I Destinatari del Modello, nell'utilizzare i beni della Società, devono operare con diligenza per salvaguardare l'efficienza e la durata dei beni. È vietato l'uso improprio che possa arrecare danni e/o riduzioni di efficienza dei beni stessi.

Regali e benefici

Nessun Destinatario del Modello può offrire denaro, beni, servizi e benefici di qualsiasi genere, né in nome e per conto della Società né a titolo personale, a dipendenti o collaboratori di società od enti, allo scopo di promuovere e acquisire condizioni di favore per la Società nella conduzione di operazioni.

Nessun Destinatario può sollecitare o accettare denaro, beni servizi o benefici di qualsiasi genere in occasione dello svolgimento di attività per la Società.

Quanto sopra vale nei rapporti con persone, società o enti pubblici e privati, in Italia e all'Estero.

In deroga ai divieti sopra menzionati, è ammesso ricevere o offrire regali di modico valore purché siano tali da essere interpretati come normali segni di cortesia o connessi con lo svolgimento della propria attività lavorativa e/o professionale.

È inoltre vietata ogni attività che sotto qualsiasi veste - per esempio sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, assunzioni, pubblicità - o con attuazione in forma indiretta - per esempio tramite interposte persone - abbia le stesse finalità di acquisire favori per la Società.

PARTE SPECIALE “A”

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001)

In questa *parte speciale* sono individuate le aree di attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere commessi i reati di cui al D. Lgs. 231/2001 che riguardano i rapporti con la Pubblica Amministrazione, così come identificata dall'**Allegato A1**.

1.A - Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società ed in considerazione della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate le seguenti **attività a rischio**, nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto o che potrebbero essere strumentali alla loro commissione:

1. Operazioni con la P.A. nell'ambito dei processi di vendita di *servizi di consulenza e formazione manageriale*

2. Gestione delle risorse finanziarie

Le attività sensibili si riferiscono alla gestione dei flussi finanziari in ingresso e in uscita.

3. Gestione e assunzione del personale interno, dei collaboratori e dei consulenti

Si tratta delle attività relative alla selezione ed assunzione delle figure professionali necessarie allo svolgimento delle attività aziendali.

4. Gestione delle verifiche, ispezioni, controlli posti in essere dalla P.A. richiesti da norme legislative e regolamentari

Il processo sensibile concerne la gestione delle visite ispettive da parte di enti ed organismi appartenenti alla Pubblica Amministrazione che effettuano controlli e/o acquisiscono dati, informazioni e/o documenti in ordine alle attività aziendali svolte.

5. Gestione dell'attività di contenzioso in tutti i gradi di giudizio, anche attraverso l'ausilio di legali esterni

Si tratta dell'attività relativa alla gestione di contenziosi giudiziari e delle transazioni in materia di diritto del lavoro, civile, amministrativo, tributario, penale.

6. Gestione dei rimborsi spese

Si tratta delle attività relative alla richiesta e all'autorizzazione dei rimborsi per le spese sostenute dai dipendenti in occasione delle trasferte.

2.A - Principi di comportamento e controllo

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che possano integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al punto 2.4. dello stesso, devono:

- Attenersi alle seguenti condotte:

- osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano i rapporti e/o i contatti con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi;
- improntare i rapporti con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi alla massima trasparenza, correttezza ed imparzialità;
- gestire qualsivoglia rapporto, anche occasionale, con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi in modo lecito e regolare;
- verificare, mediante il controllo esercitato dai responsabili delle diverse Aree sui Collaboratori che effettuano attività nei confronti di enti pubblici, che qualsiasi rapporto, anche occasionale, con i medesimi enti sia svolto in modo lecito e regolare.

- È inoltre vietato:

- usare la propria posizione per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri;
- richiedere e/o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, dalla P.A., da altri enti pubblici o dalla Comunità europea o da altri organismi pubblici di diritto internazionale, mediante la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute;
- destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico funzionario, alla P.A., ad altri pubblici funzionari della Comunità Europea o ad altri organismi pubblici di diritto internazionale;

- offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, ai rappresentanti della P.A. o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire connessi al rapporto di affari con la Società o altre società del Gruppo o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società o il Gruppo. Anche in quei paesi in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge; non devono essere offerti come richiesta di favori in contropartita. In caso di dubbio il destinatario deve darne tempestiva informazione alla società di appartenenza la quale, ove ritenuto opportuno informa tempestivamente l'O.d.V.; in ogni caso, i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dello stesso. I contributi e i finanziamenti a fini politici e assistenziali devono restare nei limiti consentiti dalla legge ed essere preventivamente autorizzati dal C.d.A. o dalle funzioni aziendali da questo designate;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di Collaboratori e Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- corrispondere e/o proporre la corresponsione e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico funzionario nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario;
- porre in essere artifici e/o raggiri, tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea o ad organismi di diritto pubblico internazionale) per realizzare un ingiusto profitto;
- promettere e/o versare somme, promettere e/o concedere beni in natura e/o altri benefici e/o utilità nei rapporti con Rappresentanti delle forze politiche e/o di associazioni portatrici di interessi, per promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni;
- prendere in esame eventuali segnalazioni provenienti da esponenti della Pubblica Amministrazione per permettere l'assunzione di personale presso la Società o per favorire il ricorso a Fornitori nello svolgimento dell'attività della Società;
- accedere fraudolentemente ai sistemi informatici della Pubblica Amministrazione per ottenere o modificare dati o informazioni nell'interesse o a vantaggio della Società.

3.A - Principi e protocolli per la riduzione del rischio di realizzazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione

Nello svolgimento delle attività delle aree a rischio sopra individuate, i Destinatari del Modello devono agire nel pieno rispetto dei principi e dei protocolli di seguito indicati che prevedono che:

- siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse le verifiche previste dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- i documenti riguardanti l'attività d'impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- qualora il servizio di archiviazione e/o conservazione dei documenti sia svolto, per conto della Società, da un soggetto ad essa estraneo, il servizio sia regolato da un contratto nel quale si preveda, tra l'altro, che il soggetto che presta il servizio alla Società rispetti specifiche procedure di controllo idonee a non permettere la modificazione successiva dei documenti archiviati, se non con apposita evidenza;
- l'accesso ai documenti, di cui ai punti precedenti, già archiviati sia sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle disposizioni normative vigenti, o a suo delegato, al Collegio Sindacale od organo equivalente, alla società di revisione o all'Organismo di Vigilanza;
- la scelta di consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- non siano corrisposti compensi, a Collaboratori e Fornitori o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e/o comunque non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- i sistemi di remunerazione premianti a Dipendenti e Collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- la Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- nessun pagamento può essere effettuato in contanti, salvo specifica preventiva autorizzazione da parte della funzione Amministrazione Finanza e Controllo;

- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di concessioni, autorizzazioni o licenze, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e documentati: tali dichiarazioni sono redatte e sottoscritte solo dalle Direzioni competenti e a ciò preposte;
- alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al D. Lgs. 81/2008, verifiche tributarie, INPS, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. L'O.d.V. dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della Direzione aziendale di volta in volta interessata.

4.A - Elementi specifici delle procedure relative alle operazioni a rischio

Sulla base delle analisi svolte e in relazione alle procedure e ai controlli in essere nella Società, sono riportati gli elementi specifici delle procedure relativi alle attività a rischio classificati in base ai quattro principi di controllo espressi da Confindustria nelle "Linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001".

Nelle tabelle che seguono i principi di controllo sono indicati come segue:

- P esistenza di procedure e/o prassi operative;
- T tracciabilità e verificabilità;
- S segregazione delle funzioni;
- O responsabilità organizzative ed esistenza di un sistema di deleghe e procure.

1. Operazioni con la P.A. nell'ambito dei processi di vendita di:

- *servizi di consulenza e formazione manageriale.*

Per tutte le operazioni con la P.A. di carattere significativo, tenuto conto della specificità dell'area aziendale sono applicati i seguenti controlli interni:

Attività ed elementi di controllo	Principio di controllo
1. Individuazione di un responsabile relativo al procedimento di attuazione delle operazioni; tale responsabile, qualora non diversamente individuato, coincide con la Direzione incaricata dell'attività.	O/S
2. Il responsabile può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni o ai singoli soggetti che si occupano o che si sono occupati dell'operazione.	T
3. Informativa periodica avente ad oggetto le operazioni di carattere significativo che rientrano nell'area delle attività a rischio di cui al paragrafo 1, contenente le informazioni necessarie per valutare la rischiosità dell'operazione o i suoi aspetti critici.	O/T/S

4. Invio a cura della Direzione secondo le periodicità richieste dall'O.d.V. di un'analisi delle transazioni con la P.A. e delle indicazioni in merito all'effettivo rispetto delle procedure interne che governano le attività.	P
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

2. Gestione delle risorse finanziarie

L'impiego delle risorse finanziarie è regolato dalle previsioni dello Statuto, dai poteri conferiti dal C.d.A. e da quelli previsti nelle procure e deleghe bancarie.

In particolare per le operazioni di carattere significativo, tenuto conto della specificità dell'area aziendale, sono applicati i seguenti controlli interni:

Attività ed elementi di controllo	Principio di controllo
1. Separazione di ruoli e responsabilità fra coloro che assumono o attuano le decisioni (depositari dei poteri conferiti), coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno (contabilità e tesoreria).	O/S
2. Previsione di limiti per l'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti con le competenze gestionali e con le responsabilità organizzative affidate alle singole persone.	O
3. Il superamento dei limiti di cui al punto precedente può avvenire solo nel rispetto delle vigenti procedure di autorizzazione e previa adeguata motivazione.	P/O/S/T
4. Previsione, per le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie, di una causale espressa, di documentazione e registrazione in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile. Il processo decisionale è verificabile.	P/T
5. Motivazione dell'impiego di risorse finanziarie ad opera del soggetto richiedente che ne attesta la congruità.	T
6. In caso di operazioni ordinarie, se comprese entro la soglia quantitativa stabilita, la motivazione può essere limitata al riferimento alla classe o tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione.	O/P
7. Previsione di una motivazione analitica in caso di operazioni diverse da quelle ordinarie o eccedenti la soglia quantitativa stabilita.	P/T

Il Consiglio di Amministrazione, o il soggetto da esso delegato, stabilisce e modifica, se necessario, la procedura di firma per specifiche tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa. Di tale modifica è data informazione all'O.d.V..

3. Gestione e assunzione del personale interno, dei Collaboratori e dei Consulenti

Per le operazioni di gestione e assunzione di Dipendenti e Collaboratori esterni sono applicati i seguenti controlli interni:

Attività ed elementi di controllo	Principio di controllo
1. Previsione di un'autorizzazione per la richiesta di assunzione di personale corredata dalle specifiche della posizione ricercata e dal profilo del candidato, rilasciata dall'Amministratore Delegato nei limitati poteri a lui conferiti.	O/S/T/P
2. Svolgimento delle attività di selezione a cura della Direzione, anche con il supporto di consulenti esterni.	O/S/T/P
3. Definizione di criteri di selezione oggettivi e trasparenti.	T
4. Definizione di una proposta economica al candidato selezionato nel rispetto delle politiche retributive aziendali.	O/S
5. Assunzione dei Collaboratori a cura o su indicazione della Direzione della Società ovvero nell'ambito dei poteri e procure attribuite dalla società ¹ .	O/S

4. Gestione delle verifiche, ispezioni, controlli posti in essere dalla P.A. richieste da norme legislative e regolamentari

Per la gestione di verifiche, ispezioni e controlli posti in essere dalla P.A. sono applicati i seguenti controlli interni:

Attività ed elementi di controllo	Principio di controllo
1. Definizione di ruoli e responsabilità dei Soggetti aziendali interessati fin dall'accoglimento degli ispettori in occasione dell'accesso: il personale incaricato del controllo accessi, verificate le credenziali degli Ispettori, contatta il Responsabile incaricato il quale indica agli Ispettori i Soggetti aziendali dotati degli adeguati poteri di rappresentanza e competenti per la materia trattata.	O/S/P
2. I Soggetti aziendali competenti assistono gli Ispettori durante la visita fornendo l'eventuale documentazione e i dati richiesti con il supporto ove necessario fornito dalla Direzione competente.	O/P
3. Archiviazione dei verbali redatti dagli Ispettori e, nel caso di incontri di consultazione informali non verbalizzati, predisposizione di resoconti a cura dei Soggetti aziendali che hanno partecipato all'incontro.	P/T

¹ Qualora il potenziale collaboratore sia un dipendente di una PA, l'incarico potrà essere conferito solo in accordo con la normativa vigente in materia di incarichi a dipendenti pubblici (es. Art. 53, D.lgs 165/2001).

5. *Gestione dell'attività di contenzioso in tutti i gradi di giudizio, anche attraverso l'ausilio di legali esterni*

Per la gestione dell'attività di contenzioso sono applicati i seguenti controlli interni:

Attività ed elementi di controllo	Principio di controllo
1. Definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per l'elaborazione e la conclusione delle transazioni giudiziali.	O/P
2. Esistenza di criteri di selezione di professionisti esterni (ad esempio, consolidato rapporto di collaborazione, capacità tecnica, esperienza, requisiti soggettivi di professionalità e onorabilità, referenze qualificanti, politica di prezzo).	P
3. Conferimento dell'incarico professionale al legale esterno mediante il rilascio di un mandato autorizzato dalla Direzione competente.	T/P
4. Definizione delle modalità di gestione del contenzioso secondo cui il Responsabile della funzione competente fornisce al legale esterno la documentazione di supporto con la collaborazione delle funzioni interessate dalla controversia.	O/P
5. Previsione di modalità di gestione e controllo dell'operato dei professionisti esterni con autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dal legale esterno rilasciata dalla Direzione competente.	P
6. Valutazione di congruità della parcella effettuata dalla Direzione competente con riferimento alle prestazioni ricevute dalla Società.	P

6. *Gestione delle note spese*

Per l'attività di gestione delle note spese sono applicati i seguenti controlli interni:

Attività ed elementi di controllo	Principio di controllo
1. Previsione di autorizzazione alla trasferta e documentazione formale di tutte le spese richieste a rimborso e definizione di politiche di spesa per natura.	P/S/T
2. Controllo della correttezza dei giustificativi rispetto alle spese inserite, alle autorizzazioni e massimali alle politiche di spesa previste, ad opera dell'addetto dell'Ufficio Amministrazione.	P/T/O/S

Contratti

Nei contratti con Collaboratori, Fornitori e, più in generale, con tutti i soggetti esterni che operano



in nome e/o per conto della Società, viene inserita un'apposita clausola secondo cui la controparte è avvertita dell'adozione del Modello da parte della Società ed assume l'impegno a tenere condotte volte a ridurre il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, pena la facoltà della Società di attivare gli opportuni rimedi contrattuali.

PARTE SPECIALE "B"

I REATI SOCIETARI

(art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001)

In questa *parte speciale* sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati societari di cui al D. Lgs. 231/2001.

1.B - Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte da Newton Management Innovation S.p.A. e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, in relazione:

- alle attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti di impresa nonché dei relativi controlli e comunicazioni;
- alle situazioni o attività in potenziale conflitto di interessi e, in genere, potenzialmente pregiudizievoli per i soci, i creditori e i terzi;

sono individuate le seguenti **categorie di operazioni e attività a rischio**, nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25-ter del Decreto:

1. predisposizione di comunicazioni e prospetti informativi riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, ivi inclusi i bilanci e le relazioni periodiche;
2. rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti di impresa;
3. documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività di impresa;
4. comunicazioni ad autorità pubbliche di vigilanza;
5. situazioni di conflitto di interessi degli amministratori;
6. operazioni sul patrimonio. .

2. B - Principi di comportamento e controllo

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato

rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi e alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati societari previsti dal D. Lgs. 231/2001, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al punto 2.4. dello stesso, devono:

- Attenersi alle seguenti condotte:

- agire, ciascuno secondo la propria funzione, in osservanza dei principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, nonché secondo le procedure statutariamente previste;
- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nello svolgimento delle procedure volte alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle comunicazioni sociali in generale;
- fornire informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, agevolando e garantendo ogni forma di controllo interno e promuovendo la libera formazione ed assunzione delle decisioni collegiali;
- osservare scrupolosamente tutte le norme di legge poste a tutela dell'integrità del capitale sociale;
- rispettare, in caso di riduzione del capitale sociale, di fusione e/o di scissione, le norme di legge poste a tutela dei creditori;
- osservare le procedure interne previste per la selezione e/o gestione dei rapporti con gli altri Destinatari del Modello;
- collaborare per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- osservare le leggi in materia di tutela della concorrenza e del mercato e vigilare sulla perfetta osservanza delle stesse, nonché collaborare con le Autorità regolatrici del mercato e con le altre Autorità di Vigilanza;

- È, inoltre vietato:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Newton Management Innovation S.p.A. e del Gruppo nel suo insieme, nonché sull'evoluzione delle relative attività, sugli strumenti finanziari della Società e sui relativi diritti;
- omettere di comunicare dati e informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo nel suo insieme;

- violare i principi e le prescrizioni contenute nelle procedure e trattamenti contabili delle società appartenenti al Gruppo;
- alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura di prospetti informativi;
- restituire conferimenti ai soci o esentare i soci dall'effettuarli, al di fuori dei casi specificatamente previsti dalla legge;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizio del capitale sociale;
- ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti, finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione, tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla normativa di settore, nonché la trasmissione di dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società e del Gruppo nel suo insieme;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);

3.B - Principi e protocolli per la riduzione del rischio di realizzazione dei reati societari

Le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, in carico ai Destinatari del Modello, devono essere svolte nel pieno rispetto dei principi e protocolli di seguito indicati, in forza dei quali:

- siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- i documenti riguardanti l'attività d'impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- qualora il servizio di archiviazione e/o conservazione dei documenti sia svolto, per conto della Società, da un soggetto ad essa estraneo, il servizio deve essere regolato da un contratto nel quale si preveda, tra l'altro, che il soggetto che presta il servizio alla Società rispetti specifiche procedure di controllo idonee a non permettere la modificazione successiva dei documenti archiviati, se non con apposita evidenza;
- l'accesso ai documenti, di cui ai punti precedenti, già archiviati sia sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, al Collegio Sindacale o organo equivalente, alla società di revisione o all'Organismo di Vigilanza;
- la scelta di consulenti esterni, ancorché selezionati localmente, avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento a essi, sia motivata la scelta;
- non siano corrisposti compensi a consulenti, collaboratori in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- i sistemi di remunerazione premianti a Dipendenti e Collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- la Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;

- nessun pagamento può essere effettuato in contanti, salvo specifica autorizzazione da parte della funzione Amministrazione Finanza e Controllo;

L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione.

4.B - Elementi specifici delle procedure relative alle operazioni a rischio

Sulla base delle analisi svolte e in relazione alle procedure e ai controlli in essere nella Società, di seguito sono riportati gli elementi specifici delle procedure relative alle operazioni a rischio corredati inoltre, dai riferimenti ai Principi di controllo espressi da Confindustria nelle “Linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001”.

Nelle tabelle che seguono i Principi di Controllo sono indicati come segue:

- P esistenza procedure;
- T tracciabilità e verificabilità;
- S segregazione delle funzioni;
- O responsabilità organizzative ed esistenza di un sistema di deleghe e procure.

1. Comunicazioni

Per la gestione delle comunicazioni sono applicati i seguenti controlli interni:

Attività ed elementi di controllo	Principio di controllo
1. Le attività di predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai soci e al pubblico in generale, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della Società sono normate dalla legge.	P/T/ S/O

Nelle attività di trattamento, gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie o dati riguardanti il Gruppo, è fatto obbligo ai Destinatari del Modello di attenersi a quanto previsto nelle procedure di Gruppo in materia di informazioni riservate o privilegiate.

2. Contabilità

Per la registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci,



nelle relazioni e in altri documenti di impresa sono applicati i seguenti controlli interni:

Attività ed elementi di controllo	Principio di controllo
1. Sono adottate misure idonee a garantire che le operazioni sopra indicate siano effettuate con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza e siano tempestivamente segnalate eventuali situazioni anomale.	P/T/S/O
2. Sono adottate misure idonee a garantire che l'informazione comunicata alla Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo sia veritiera, corretta, accurata, tempestiva e documentata, anche con modalità informatiche.	P/T/S/O
3. Sono adottate misure idonee ad assicurare che, qualora siano formulate richieste, da chiunque provenienti, di variazione quantitativa dei dati, rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure correnti, chi ne sia a conoscenza informi, senza indugio, l'Organismo di Vigilanza.	P/T/S/O
4. Sono adottate misure idonee a garantire che, qualora siano formulate ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile, chi ne sia a conoscenza informi, senza indugio, l'Organismo di Vigilanza	P/T/S/O
5. Chi fornisce informazioni ha l'obbligo di indicare, qualora non provenienti dai flussi amministrativi non processati dai sistemi informativi gestionali della società, i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, al fine di garantire la verificabilità delle stesse. Qualora possibile, e utile per la comprensione e la verifica dell'informazione, sono allegate le copie dei documenti richiamati.	P/T/S/O

3. *Conflitti di interesse*

Per la gestione e la prevenzione di conflitti di interesse sono applicati i seguenti controlli interni:

Attività ed elementi di controllo	Principio di controllo
1. Per le situazioni di conflitto di interesse, è previsto l'obbligo per gli amministratori di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza, che ne cura l'archiviazione e l'aggiornamento, tutte le informazioni relative alle cariche assunte o alle partecipazioni di cui sono titolari, direttamente o indirettamente, in altre società o imprese, nonché le cessazioni o le modifiche delle medesime, le quali, per la natura o la tipologia, possono lasciar ragionevolmente prevedere l'insorgere di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 2391 c.c.	P/T/O

4. *Operazioni sul patrimonio*

Nella gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione o acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione, è previsto che ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché in merito all'effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, ad operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni ed al riparto dei beni in sede di liquidazione, deve essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione. La documentazione relativa alle operazioni di cui sopra dovrà essere tenuta a disposizione dell'O.d.V..

Contratti

Nei contratti con Fornitori, Consulenti o Collaboratori e, più in generale, con tutti i soggetti esterni che operano in nome e/o per conto della Società, deve essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto, nonché del Modello.

PARTE SPECIALE “B1”

I REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

(art. 25-ter, 1 lett. s-bis del D. Lgs. 231/2001)

In questa *parte speciale* sono individuate le aree di attività nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati di cui al D. Lgs. 231/2001 riferiti alla corruzione tra privati.

1.B1 - Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società ed in considerazione della struttura interna adottata, ai sensi dell’art. 6 del Decreto, sono individuate le seguenti **attività a rischio**, nelle quali potrebbe essere commesso il reato previsto alla lettera s-bis dell’art. 25-ter del Decreto o che potrebbero essere strumentali alla loro commissione:

1. Gestione delle attività di vendita e di acquisto

Le attività sensibili sono riferite in particolare alla fase commerciale ed alla fase di delivery con i clienti e fornitori. Può essere considerata corruzione la promessa o dazione di denaro o altra utilità, direttamente o indirettamente, ad una persona affinché questa agisca impropriamente nell’esercizio delle propria mansione facendo così ottenere alla Società un ingiusto/improprio vantaggio, anche futuro.

2. Gestione delle risorse finanziarie

Le attività sensibili si riferiscono alla gestione dei flussi finanziari in ingresso e in uscita nel rispetto delle procedure amministrativo-contabili adottate dalla Società.

3. Gestione e assunzione del personale interno, dei collaboratori e dei consulenti

Si tratta delle attività relative alla selezione ed assunzione delle figure professionali necessarie allo svolgimento di attività per l’azienda.

4. Gestione dei rimborsi spese

Si tratta delle attività relative alla richiesta e all’autorizzazione dei rimborsi per le spese sostenute dai dipendenti in occasione delle trasferte.

2.B1 - Principi di comportamento e controllo

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che possano integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter,1 lett. s-bis del D. Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati di corruzione tra privati previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al punto 2.4. dello stesso, devono:

- Attenersi alle seguenti condotte:

- osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano i rapporti commerciali;
- improntare i rapporti commerciali alla massima trasparenza, correttezza ed imparzialità;
- gestire qualsivoglia rapporto commerciale, anche occasionale, in modo lecito e regolare;
- verificare, mediante il controllo esercitato dalla direzione sui Collaboratori che effettuano attività commerciale, che qualsiasi rapporto, anche occasionale, con clienti e fornitori sia svolto in modo lecito e regolare.

- È inoltre vietato:

- usare la propria posizione per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri;
- corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità direttamente o indirettamente alle persone indicate nel primo e secondo comma dell'art 2635 del codice civile di società clienti e/o fornitori;
- offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, alle persone indicate nel primo e secondo comma dell'art 2635² del codice civile di società clienti e/o fornitori o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire connessi al rapporto di affari con la Società o altre società del Gruppo o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società o il Gruppo. Anche in quei paesi in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge; non devono essere offerti come richiesta di favori in contropartita. In caso di dubbio il destinatario deve darne tempestiva informazione alla società di appartenenza la quale, ove ritenuto opportuno informa

² Amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di tali soggetti

tempestivamente l'O.d.V.; in ogni caso, i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dello stesso.;

- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di Collaboratori, e Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- prendere in esame eventuali segnalazioni provenienti da persone indicate nel primo e secondo comma dell'art 2635 del codice civile di società clienti e/o fornitrici per permettere l'assunzione di personale presso la Società o per favorire il ricorso a Fornitori nello svolgimento dell'attività della Società.

3.A - Principi e protocolli per la riduzione del rischio di realizzazione dei reati di corruzione tra privati

Nello svolgimento delle attività delle aree a rischio sopra individuate, i Destinatari del Modello devono agire nel pieno rispetto dei principi e dei protocolli di seguito indicati i quali prevedono che:

- siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse le verifiche previste dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- i documenti riguardanti l'attività d'impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- qualora il servizio di archiviazione e/o conservazione dei documenti sia svolto, per conto della Società, da un soggetto ad essa estraneo, il servizio sia regolato da un contratto nel quale si preveda, tra l'altro, che il soggetto che presta il servizio alla Società rispetti specifiche procedure di controllo idonee a non permettere la modificazione successiva dei documenti archiviati, se non con apposita evidenza;
- l'accesso ai documenti, di cui ai punti precedenti, già archiviati sia sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle disposizioni normative vigenti, o a suo delegato, al Collegio Sindacale, alla società di revisione ed all'Organismo di Vigilanza;
- la scelta di consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento a essi, sia motivata la scelta;
- non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a Collaboratori e Fornitori o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e/o

comunque non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;

- i sistemi di remunerazione premianti a Dipendenti e Collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- la Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- nessun pagamento può essere effettuato in contanti, salvo specifica preventiva autorizzazione da parte della funzione Amministrazione Finanza e Controllo.

4.A - Elementi specifici delle procedure relative alle operazioni a rischio

Sulla base delle analisi svolte e in relazione alle procedure e ai controlli in essere nella Società, sono riportati gli elementi specifici delle procedure relativi alle attività a rischio classificati in base ai quattro principi di controllo espressi da Confindustria nelle “Linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001”.

Nelle tabelle che seguono i principi di controllo sono indicati come segue:

- P esistenza di procedure e/o prassi operative;
 T tracciabilità e verificabilità;
 S segregazione delle funzioni;
 O responsabilità organizzative ed esistenza di un sistema di deleghe e procure.

1. Gestione delle attività di vendita e di acquisto

I processi di gestione delle vendite risultano disciplinati dalle procedure amministrativo-contabili nonché dal rispetto del Codice di Comportamento del presente Modello. In particolare, con riferimento alla gestione dei rapporti commerciali con i clienti in relazione alla fattispecie di reati di questa sezione, si indicano di seguito in sintesi la natura dei principali controlli che sono adottati:

Attività ed elementi di controllo	Principio di controllo
1. Definizione da parte della direzione di politiche di vendita e dei prezzi netti praticabili. Definizione di flussi approvativi per transazioni singolarmente significative e/o in deroga alle definite condizioni commerciali.	O/S
2. Gestione documentale di tutto il processo di vendita con il supporto di sistemi informatici dedicati che offrono sia la possibilità di avvalersi di controlli/blocchi automatici per la gestione di eventuali anomalie e/o errori.	P/O/T
3. Archiviazione di tutta la documentazione relativa ai processi di vendita a cura delle	P



unità di amministrazione vendite.	
-----------------------------------	--

In merito alla gestione degli acquisti si rimanda/rinvia a quanto indicato al paragrafo 4 della Parte Speciale “E”

Altre attività a rischio per i reati di corruzione tra privati

In merito alla gestione delle attività di seguito riportate si rimanda a quanto disposto nella Parte Speciale “A”

- Gestione delle risorse finanziarie
- Gestione e assunzione del personale interno, dei collaboratori e dei consulenti
- Gestione dei rimborsi spese

Contratti

Nei contratti con Collaboratori e Fornitori e, più in generale, con tutti i soggetti esterni che operano in nome e/o per conto della Società, viene inserita un’apposita clausola secondo cui la controparte è avvertita dell’adozione del Modello da parte della Società ed assume l’impegno a tenere condotte volte a ridurre il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, pena la facoltà della Società di attivare gli opportuni rimedi contrattuali.

PARTE SPECIALE “C”

I REATI FINANZIARI O DI ABUSI DI MERCATO

(art. 25-*sexies* del D. Lgs. 231/2001 e gli illeciti amministrativi previsti dall’art. 187-*quinquies* del T.U.F.)

1.C - Potenziali aree a rischio

Sulla base dei dati rilevati per l’aggiornamento del Modello, in questa *parte speciale* sono individuate nel seguito, ai sensi dell’art. 6 del Decreto, le aree di attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere commessi i reati finanziari o di abuso di mercato, così come identificati dall’**Allegato 2**.

1. Gestione della comunicazione verso l’esterno di informazioni relative alla Società o alle Società del Gruppo

Tale processo comprende la gestione delle comunicazioni verso l’esterno di notizie/dati relativi alla Società o alle Società del Gruppo in adempimento di oneri informativi di Gruppo destinati al mercato: in questo ambito rientra la comunicazione di informazioni aventi contenuto “price sensitive”.

2. Operazioni su strumenti finanziari

Tale processo comprende acquisto, vendita o altre operazioni, in qualsiasi forma concluse, aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all’art. 180 lett. a) del T.U.F..

2.C - Principi di comportamento e controllo

Le attività relative ai processi sensibili individuati sono svolte nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, dei valori e delle politiche della Società, che promuove la tempestività, la correttezza e la buona fede nelle comunicazioni verso le Autorità di Vigilanza, gli Azionisti ed il mercato.

Ai fini della prevenzione dei reati sopra indicati, il Modello prevede l’espresso divieto a carico dei Soggetti aziendali interessati dai processi sensibili rilevati di:

- porre in essere, o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie dei reati di abuso di mercato;

- porre in essere, o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non integrare un'ipotesi di reato di abuso di mercato, possono potenzialmente tradursi in tali illeciti o favorirne la commissione.

Inoltre è vietato:

- utilizzare informazioni privilegiate, conosciute in funzione della propria posizione all'interno del Gruppo o per il fatto di essere in rapporti d'affari con il Gruppo, per negoziare, direttamente o indirettamente, azioni della Società, di società clienti o concorrenti o di altre società per trarne un vantaggio personale, per favorire soggetti terzi o la Società o altre società del Gruppo;
- rivelare a terzi informazioni privilegiate relative al Gruppo, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni normative o da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a mantenerne la confidenzialità;
- partecipare a gruppi di discussione o *chatroom* su internet aventi ad oggetto strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari e nei quali vi sia uno scambio di informazioni concernenti il Gruppo, le sue società, società concorrenti o strumenti finanziari emessi da tali soggetti, a meno che non si tratti di incontri istituzionali per i quali sia stata già compiuta una verifica di legittimità da parte delle funzioni competenti o vi sia uno scambio di informazioni il cui carattere non privilegiato sia stato esaminato;
- agire di concerto per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o determinare altre condizioni commerciali non corrette;
- acquistare o vendere strumenti finanziari alla chiusura del mercato con l'effetto di ingannare gli investitori che operano sulla base dei prezzi di chiusura;
- effettuare operazioni di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario senza che si determini alcuna variazione negli interessi o nei diritti o nei rischi di mercato del beneficiario delle operazioni o dei beneficiari che agiscono di concerto o in modo collusivo. (Le operazioni di riporto o di prestito titoli o le altre operazioni che prevedono il trasferimento di strumenti finanziari in garanzia non costituiscono di per sé manipolazione del mercato);
- inserire ordini, specie nei mercati telematici, a prezzi più alti (bassi) di quelli delle proposte presenti dal lato degli acquisti (vendite) al fine di fornire indicazioni fuorvianti dell'esistenza di una domanda (offerta) sullo strumento finanziario a tali prezzi più elevati (bassi);
- acquistare o vendere intenzionalmente strumenti finanziari o contratti derivati verso la fine delle negoziazioni in modo da alterare il prezzo finale dello strumento finanziario o del contratto derivato;

- colludere sul mercato secondario dopo un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico;
- concludere operazioni o impartire ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato degli strumenti finanziari del Gruppo scendano al di sotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del *rating* degli strumenti finanziari emessi. Questo comportamento deve essere tenuto distinto dalla conclusione di operazioni rientranti nei programmi di acquisto di azioni proprie o nella stabilizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla normativa;
- concludere operazioni in un mercato su uno strumento finanziario con la finalità di influenzare impropriamente il prezzo dello stesso strumento finanziario o di altri strumenti finanziari collegati, negoziati sullo stesso o su altri mercati (ad esempio, concludere operazioni su azioni per fissare il prezzo del relativo strumento finanziario derivato negoziato su un altro mercato a livelli anomali, oppure effettuare operazioni sul prodotto sottostante a uno strumento finanziario derivato per alterare il prezzo dei relativi contratti derivati. Le operazioni di arbitraggio non costituiscono di per sé manipolazione del mercato);
- concludere un'operazione o una serie di operazioni per nascondere quale sia la vera proprietà di uno strumento finanziario, tramite la comunicazione al pubblico, in violazione alle norme che regolano la trasparenza degli assetti proprietari, della proprietà di strumenti finanziari a nome di altri soggetti collusi (questo comportamento non riguarda i casi in cui esistono motivi legittimi che consentono l'intestazione degli strumenti finanziari in nome di un soggetto diverso dal proprietario. Inoltre, una scorretta comunicazione di una partecipazione rilevante non implica necessariamente una manipolazione del mercato);
- diffondere informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo;
- aprire una posizione lunga su uno strumento finanziario ed effettuare ulteriori acquisti e/o diffondere fuorvianti informazioni positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo;
- prendere una posizione ribassista su uno strumento finanziario ed effettuare un'ulteriore attività di vendita e/o diffondere fuorvianti informazioni negative sullo strumento finanziario in modo da ridurne il prezzo;
- aprire una posizione su uno strumento finanziario e chiuderla immediatamente dopo che è stata resa nota al pubblico;
- operare creando inusuali concentrazioni di operazioni in concerto con altri soggetti su un particolare strumento finanziario;

- vendere tutti i titoli che si possiedono in portafoglio per investire la liquidità ricavata su uno specifico strumento finanziario;
- richiedere l'immediata esecuzione di un ordine senza curarsi del prezzo al quale l'ordine verrebbe eseguito;
- realizzare un'inusuale operatività sulle azioni di una società prima dell'annuncio di informazioni privilegiate relative alla società;
- realizzare operazioni senza alcuna altra apparente motivazione che quella di aumentare o ridurre il prezzo di uno strumento finanziario o di aumentare i quantitativi scambiati su uno strumento finanziario;
- richiedere l'esecuzione di ordini che, a causa delle loro dimensioni rispetto alla liquidità di uno specifico strumento finanziario, avranno chiaramente un impatto significativo sulla domanda o sull'offerta o sul prezzo o sulla valutazione di tale strumento finanziario, specie quando tali ordini portano all'esecuzione di operazioni nei periodi di negoziazione utili alla determinazione di prezzi di riferimento, ad esempio verso la chiusura delle negoziazioni;
- realizzare operazioni che sembrano avere la finalità di aumentare il prezzo di uno strumento finanziario nei giorni precedenti all'emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile;
- realizzare operazioni che, proprio nei giorni precedenti l'emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile, sembrano avere la finalità di sostenere il prezzo dello strumento finanziario in presenza di un andamento discendente dei prezzi di tale strumento finanziario;
- realizzare operazioni che sembrano tentare di modificare la valutazione di una posizione senza che venga modificata, in aumento o in diminuzione, la dimensione della posizione stessa;
- realizzare operazioni che sembrano cercare di aumentare o ridurre il prezzo medio ponderato del giorno o di un periodo della sessione di negoziazione;
- effettuare operazioni che sembrano cercare di aggirare gli accorgimenti previsti dai meccanismi di negoziazione (ad esempio, con riferimento ai limiti quantitativi, ai parametri relativi al differenziale tra le proposte di acquisto e di vendita, ai *trading halt* sui prezzi, ecc.);
- cancellare ordini per quantitativi importanti pochi secondi prima del termine dell'asta a chiamata elettronica determinando una significativa variazione del prezzo teorico dell'asta e, quindi, del prezzo dell'asta;

- effettuare operazioni che nel giorno di scadenza di uno strumento finanziario derivato sembrano finalizzate a far passare il prezzo dello strumento finanziario sottostante al di sopra del prezzo di esercizio dello strumento finanziario derivato;
- effettuare operazioni che sembrano cercare di modificare il prezzo di regolamento di uno strumento finanziario quando questo prezzo è utilizzato come riferimento per il calcolo dei margini.

3.C - Principi e protocolli per la riduzione del rischio di realizzazione dei reati finanziari o di abusi di mercato

I Destinatari del Modello interessati dalle attività delle aree a rischio sopra individuate nei primi due punti del paragrafo 1.C devono agire nel pieno rispetto dei principi e protocolli di seguito indicati:

- siano ricostruibili i procedimenti mediante i quali sono elaborate e assunte le decisioni, la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, in modo che sia garantita la trasparenza delle scelte effettuate e le motivazioni che le hanno ispirate;
- non vi si identifichi soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza documentale delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- i documenti riguardanti le informazioni privilegiate o destinate a divenire privilegiate siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente o del responsabile incaricato, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza dell'accesso ai documenti già archiviati, di cui alle due lettere precedenti; l'accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne;
- siano identificate, all'interno della società, le informazioni privilegiate o destinate a diventare privilegiate, nonché i criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate o destinate a divenire tali. La precisazione dei criteri di identificazione delle informazioni privilegiate o destinate a divenire tali, devono essere effettuate a cura delle funzioni societarie competenti e sottoposte al parere dell'Organismo di Vigilanza. Devono inoltre essere adottate misure per proteggere, conservare e aggiornare le informazioni e, laddove, queste riguardino procedimenti a più fasi, integrare il contenuto delle informazioni stesse;
- sia assicurata la riservatezza delle informazioni privilegiate o destinate a diventare privilegiate all'interno della società, sia nel caso in cui l'informazione si trovi su supporto informatico sia che si trovi su supporto cartaceo;
- siano assicurate misure idonee ad evitare la comunicazione impropria e non autorizzata all'interno o all'esterno della società delle informazioni privilegiate o destinate a diventare

privilegiate. Le misure idonee possono essere dichiarazioni di impegno a rispettare la riservatezza delle informazioni stesse, rilasciate dalle persone che hanno legittimo accesso alle informazioni ovvero di natura tecnologica, al fine di evitare la duplicazione, la trasmissione o l'asportazione indebita di documenti nell'accezione di cui all'art. 491-bis c.p. di qualsivoglia natura, contenenti le informazioni privilegiate o destinate a diventare privilegiate o la loro indebita apprensione;

- siano identificate le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, gestiscono le informazioni privilegiate o destinate a divenire privilegiate;
- siano identificate le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni privilegiate o destinate a divenire privilegiate;
- siano assicurate misure idonee ad evitare la comunicazione selettiva di informazioni privilegiate e destinate a divenire privilegiate;
- siano previste misure volte a vietare, in determinati periodi dell'esercizio sociale che precedono o sono successivi alla diffusione di informazioni privilegiate da parte della società, il compimento di operazioni (c.d. *blocking periods*) aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla società o a questi collegati, da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione nella Società e dei dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società (c.d. "persone rilevanti");
- sia assicurata la veridicità, la completezza e la correttezza delle informazioni comunicate a investitori, analisti finanziari, giornalisti e altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa o il pubblico in generale;
- i rapporti con investitori, analisti finanziari, giornalisti, altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa o con il pubblico in generale, siano tenuti esclusivamente da soggetti appartenenti alle funzioni competenti, nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite dalla legge, dalle Autorità di Vigilanza del mercato e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- siano stabilite misure idonee per verificare e controllare in via preventiva la legittimazione alla partecipazione e i contenuti da trattare negli incontri, in qualunque forma tenuti, con investitori, analisti finanziari, giornalisti o altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa.

4.C - Elementi specifici delle procedure relative alle operazioni a rischio

Sulla base delle analisi svolte e in relazione alle procedure e controlli in essere nella Società sono riportati gli elementi specifici delle procedure relativi alle attività a rischio in base principi di controllo espressi da Confindustria nelle “Linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001”.

1. Gestione della comunicazione verso l'esterno di informazioni relative alla Società o alle Società del Gruppo

Il processo in oggetto è gestito sulla base di quanto previsto dal “Regolamento interno per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e di informazioni” della Controllante, che adottato in conformità a quanto raccomandato dall'art. 4 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, contiene le disposizioni relative alla gestione e al trattamento delle informazioni riservate e alle procedure da osservare per la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti Newton Management Innovation S.p.A. (la “Società”) e tenendo conto, più in generale, della normativa volta alla prevenzione e alla repressione degli abusi di mercato (*market abuse*).

2. Operazioni su Strumenti Finanziari

Eventuali operazioni rilevanti su strumenti finanziari sono effettuate in accordo con le direttive e procedure emesse dalla Controllante.

Contratti

Nei contratti con Collaboratori e Fornitori e, più in generale, con tutti i soggetti esterni che operano in nome e/o per conto della Società, viene inserita un'apposita clausola secondo cui la controparte è avvertita dell'adozione del Modello da parte della Società ed assume l'impegno a tenere condotte volte a ridurre il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto pena la facoltà della Società di attivare gli opportuni rimedi contrattuali.

PARTE SPECIALE “D”

I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

(art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001)

In questa *parte speciale* sono individuate, ai sensi dell’art. 6 del Decreto, le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, di cui al D.Lgs. 231/2001, così come identificati dall’**Allegato 2**.

1.D - Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società ed in considerazione della struttura interna adottata, ai sensi dell’art. 6 del Decreto, nonché sulla base del documento di valutazione dei rischi, predisposto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 sono individuate le seguenti **attività a rischio**, nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall’art. 25-septies del Decreto:

1. attività di manutenzione e nuove realizzazioni dei fabbricati e degli impianti della Società o in uso alla stessa, inclusi i locali adibiti ad ufficio;
2. attività di manutenzione e movimentazione di mobili, arredi e delle attrezzature della Società;
3. attività lavorative con utilizzo di videoterminali.

2.D - Principi di comportamento e controllo

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, possano integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi e alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al punto 2.4. dello stesso, devono attenersi alle specifiche regole e procedure che sono e saranno

definite dal Datore di Lavoro (DL) e predisposte e diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione della Società.

Fermo restando quanto sopra i Destinatari del presente Modello devono:

- Attenersi alle seguenti condotte:

- osservare rigorosamente leggi, regolamenti e procedure in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro che disciplinano l'accesso, il transito e lo svolgimento delle attività lavorative presso i locali in uso alla Società;
- partecipare ai corsi organizzati dalla Società in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro, sull'ecologia e sullo svolgimento delle specifiche mansioni;
- utilizzare/fornire adeguati dispositivi di protezione individuale ai propri dipendenti, conformi alle normative vigenti e in funzione delle mansioni da essi svolte;
- identificare e delimitare il perimetro delle aree di lavoro interessate alle attività a rischio di manutenzione e nuova realizzazione in modo da impedire l'accesso a tali aree a soggetti non autorizzati ai lavori;
- seguire, nella redazione, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti, le regole di sicurezza definite dal DL e che sono e saranno diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione della Società;
- i Fornitori e gli altri Destinatari esterni alla Società, ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura del bene e servizio prestato, devono dare evidenza del rispetto da parte loro delle normative sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro;
- segnalare alle funzioni competenti eventuali inefficienze dei presidi a tutela della sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro ovvero dei dispositivi di protezione individuali.

- È, inoltre vietato:

- utilizzare nello svolgimento delle attività identificate a rischio macchinari, attrezzature, strumenti utensili, materiali e dispositivi di protezione individuali non adeguati e non conformi alle normative vigenti per le specifiche operazioni da svolgere;
- disattivare o rendere anche parzialmente inefficienti dispositivi individuali o collettivi di protezione e/o di emergenza/sicurezza nell'ambito degli interventi e attività di cui si è incaricati, svolgere attività ed operazioni al di fuori delle aree specificatamente identificate per gli interventi richiesti;
- accedere ad aree di lavoro alle quali non si è autorizzati;
- per i fornitori utilizzare macchinari e attrezzature, strumenti utensili, materiali e dispositivi di protezione individuali di proprietà dalla Società, senza l'eventuale autorizzazione.

3.D - Principi e protocolli per la riduzione del rischio di realizzazione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, e nell'ambito specifico della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'igiene e salute sul lavoro, nel rispetto di quanto previsto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni, sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

- vengano periodicamente individuati dal DL tramite il Servizio Prevenzione e Protezione i rischi in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro, tenendo in adeguata considerazione: struttura aziendale, natura delle attività, ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, organizzazione del personale, specifiche sostanze, macchinari, attrezzature e impianti impiegati nelle attività e i relativi cicli di produzione;
- venga aggiornato, periodicamente ed in occasione di significative modifiche organizzative, dal DL, il documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- il Servizio Prevenzione e Protezione adotti nella valutazione dei rischi, criteri oggettivi, documentati e ripetibili, considerando, per ogni specifico rischio come sopra individuato, la probabilità di accadimento, la dimensione dell'impatto del danno possibile, i risultati di rilievi ambientali e la storia degli infortuni verificatisi nello svolgimento della specifica attività;
- vengano definiti dal DL, e periodicamente aggiornati il piano di intervento delle azioni di prevenzione e protezione sulla base del risultato della valutazione dei rischi effettuata, nonché, su proposta dell'RSPP, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
- il DL su proposta del Servizio Prevenzione e Protezione proponga e diffonda adeguate procedure volte alla tutela della sicurezza sul lavoro e alla tutela dell'igiene e salute sul lavoro, nonché le indicazioni sulle adeguate misure di prevenzione e protezione da adottare, tenendo in adeguata considerazione quanto descritto nei punti precedenti e la normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro;
- i dirigenti e i preposti siano tenuti a sorvegliare sull'effettivo rispetto delle procedure proposte e diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione e sull'adozione delle adeguate misure di prevenzione e protezione, comunicando tempestivamente al DL ed al Servizio Prevenzione e Protezione eventuali eccezioni e criticità. ;
- venga definito il metodo di individuazione, segnalazione e comportamento da tenere in caso di emergenze, sia per gli addetti alla gestione delle specifiche emergenze che per gli altri soggetti che possono esserne coinvolti;

- i lavoratori, in base agli specifici rischi individuati a cui sono soggetti, ricevano adeguata informazione e formazione in merito alle misure di prevenzione e protezione da adottare nello svolgimento delle proprie attività e gestione delle emergenze, in base alla normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro e delle procedure proposte e diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione;
- non siano corrisposti compensi a Fornitori in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e/o comunque non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- alle ispezioni giudiziarie e amministrative (es. relative al D. Lgs. 81/2008, ecc. ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò preposti. L'O.d.V. dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della Direzione aziendale di volta in volta interessata.

4.D - Elementi specifici delle procedure relative alle operazioni a rischio

Il sistema dei controlli viene predisposto sulla base degli *standard* indicati dalla norma per l'elaborazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, riferito alla realtà ed operatività della Società.

PIANIFICAZIONE – Attività volta a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse

Politica ed Obiettivi: La Società dispone di un documento di Politica della Sicurezza, in cui sono definiti gli indirizzi e gli obiettivi generali in tema di salute e sicurezza che la Società stabilisce di raggiungere. Tale documento:

- è approvato dal Datore di lavoro;
- contiene l'impegno ad essere conforme con le vigenti leggi in materia di salute, sicurezza e igiene applicabili e con gli altri requisiti sottoscritti;
- è adeguatamente diffuso ai dipendenti e alle parti interessate;
- è periodicamente riesaminato per permetterne l'aggiornamento ed il miglioramento continuo.

Piani di *budget*: Il DL elabora, con l'ausilio del Servizio di Prevenzione e Protezione un *budget* annuale in cui sono indicati gli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro con

l'individuazione di scadenze, responsabilità e disponibilità delle risorse necessarie per l'attuazione (finanziarie, umane, logistiche, di equipaggiamento).

Prescrizioni normative: La Società mantiene aggiornate le informazioni riguardo alla normativa rilevante e alle altre prescrizioni applicabili in tema di salute, sicurezza e igiene, curando la comunicazione degli aggiornamenti alle aree aziendali interessate.

ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO – Attività volta a definire strutture organizzative e responsabilità, modalità di formazione, consultazione e comunicazione, modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati, modalità di controllo operativo e gestione delle emergenze

Regolamentazione interna degli acquisti: La disciplina interna delle attività di pianificazione, gestione e consuntivazione degli impegni di spesa e degli acquisti è applicata anche con riferimento agli acquisti in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro.

Organizzazione e Responsabilità – RSPP (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione) / Medico Competente / Dirigenti / Preposti, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): è stata formalizzata la nomina del RSPP (professionista esterno). La Società si avvale di Medici Competenti nominati e professionalmente qualificati per le visite nelle varie unità - sedi periferiche. Il confronto con i lavoratori è promosso con il coinvolgimento degli RLS, la cui nomina risulta formalizzata ed archiviata presso la sede della Società e la cui formazione - annua obbligatoria - viene richiesta e monitorata dal servizio di prevenzione e protezione aziendale.

Individuazione e valutazione dei rischi – Ruoli e responsabilità: Il Datore di Lavoro con il supporto, del RSPP edella consulenza di specializzati professionisti esterni conduce l'aggiornamento della Valutazione dei Rischi aziendali, promuovendo il coinvolgimento del Medico Competente e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi.

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): La Società adotta e mantiene aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi redatto secondo le disposizioni normative applicabili. Tale documento contiene il procedimento di valutazione, con la specifica dei criteri adottati e l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione

individuali adottati conseguentemente alla valutazione.

Organizzazione e Responsabilità – sicurezza nei cantieri temporanei o mobili: La Società verifica a priori l' idoneità tecnico-professionale delle imprese incluse nella lista, nonché dei lavoratori autonomi e promuove la valutazione congiunta dei rischi di interferenza. Le clausole contrattuali sono state aggiornate al fine di recepire le disposizioni normative in tema di indicazione dei costi della sicurezza.

Gestione delle emergenze: La Società dispone del Piano d'emergenza generale che definisce ruoli, responsabilità e misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, atte a controllare e circoscrivere gli eventi in modo da minimizzarne gli effetti. Sono regolate le modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato e le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso.

Le prove di emergenza sono pianificate ed eseguite periodicamente .

Incaricati emergenze: Sono individuati con nomina formalizzata ed archiviata gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro e di primo soccorso.

Consultazione e comunicazione: La diffusione delle informazioni viene effettuata attraverso le riunioni periodiche di sicurezza.

Formazione e competenze: Le iniziative di formazione in materia di salute, sicurezza e igiene dei lavoratori sono rappresentate da corsi tenuti presso la Società e da corsi di formazione tenuti sia in modalità e-learning sia in aula, presso le varie sedi. La stesura dei percorsi formativi è stata effettuata con il sostegno delle principali associazioni di categoria, nonché con l'attivazione di consulenze specialistiche e, ove necessario, con l'eventuale comunicazione ai comitati paritetici. I corsi sono rinnovati nel corso dell'intero rapporto di lavoro con particolare riferimento all'assunzione, al trasferimento o al cambiamento di mansioni ed all'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie e sostanze pericolose. A cura della Direzione e dell'RSPP viene archiviata evidenza documentale dei corsi organizzati, del grado di partecipazione dei destinatari e sono previste verifiche dell'apprendimento alla fine dei corsi..

Rapporti con fornitori e contrattisti – informazione e coordinamento: La Società fornisce le informazioni alle imprese esterne sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese stesse sono destinate a operare e sulle misure da adottare in relazione alla propria attività che un'impresa appaltatrice aggiudicataria deve conoscere, impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri

dipendenti. Sono definite le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera.

Rapporti con fornitori e trattatisti – qualifica: La Società definisce le modalità di qualifica dei fornitori, considerando anche i risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori.

Rapporti con fornitori e trattatisti – clausole contrattuali: La Società utilizza clausole contrattuali *standard* riguardanti il rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene applicabili, nonché i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione dei lavoratori, di appalto e di subappalto.

Gestione degli assets: La Società con apposite istruzioni operative disciplina le attività di manutenzione/ispezione degli *asset* aziendali (es. attrezzature e impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici) affinché ne sia sempre garantita l'integrità e adeguatezza in termini di salute e sicurezza dei lavoratori.

CONTROLLO E AZIONI CORRETTIVE – Attività volte ad implementare modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni, la registrazione e il monitoraggio degli infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, modalità di gestione delle registrazioni, modalità di esecuzione audit periodici

Misura e monitoraggio delle prestazioni – infortuni: La Società effettua il controllo costante dei dati relativi agli infortuni, prevedendo modalità di rilevazione, registrazione, investigazione interna degli incidenti³ occorsi.

Audit: Il DL con il supporto del RSPP verifica l'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza ed individua le azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda o dalle normative applicabili.

Condizione del processo di riesame: Il riesame da parte del Datore di Lavoro in relazione

³ Eventi che hanno provocato un danno (se il danno prodotto riguarda l'integrità fisica di una persona si parla di infortunio).



all'efficacia e all'efficienza del sistema di gestione della salute, sicurezza e igiene è svolto sulla base delle risultanze del *reporting* ottenuto e dello stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento al fine di poter individuare azioni di miglioramento.

Contratti

Nei contratti con Collaboratori, e Fornitori e, più in generale, con tutti i soggetti esterni che operano in nome e/o per conto della Società, viene inserita un'apposita clausola secondo cui la controparte è avvertita dell'adozione del Modello da parte della Società ed assume l'impegno a tenere condotte volte a ridurre il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto pena la facoltà della Società di attivare gli opportuni rimedi contrattuali.

PARTE SPECIALE “E”

I REATI DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE’ AUTORICICLAGGIO

(art. 25-*octies* del D. Lgs. 231/2001)

1.E Potenziali aree a rischio

In questa *parte speciale* sono individuate, ai sensi dell’art. 6 del Decreto, le aree di attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere commesse le fattispecie di reato richiamate dagli art. 25-*octies* del Decreto, ossia i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (c.d. reimpiego) nonché autoriciclaggio, riportati all’**Allegato 2**.

Qui di seguito sono elencati i processi rilevati unitamente alle attività sensibili identificate al loro interno:

1. Gestione degli acquisti di beni e servizi

Il processo di approvvigionamento ha ad oggetto l’acquisto di beni, servizi e prestazioni strumentali all’esercizio del business della Società.

2. Gestione delle attività di vendita di servizi.

Le attività sensibili si riferiscono all’erogazione di servizi di consulenza e formazione manageriale.

3. Gestione delle risorse finanziarie

Il processo in esame comprende la gestione dei flussi finanziari sia attivi che passivi.

2.E Principi di comportamento e controllo

Ai fini della prevenzione dei reati in esame, il Modello prevede l’espreso divieto a carico dei Soggetti aziendali interessati dai processi sensibili rilevati, di:

- porre in essere o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie dei reati richiamati nella presente Parte Speciale;

- porre in essere o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non integrare un'ipotesi di reato in esame, possono potenzialmente tradursi in tali illeciti o favorirne la commissione.

A tal fine la presente Parte Speciale dispone in particolare l'espreso obbligo in capo ai Soggetti aziendali interessati dai processi sensibili rilevati di:

- non intrattenere rapporti commerciali e/o di collaborazione con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori / clienti;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza l'operazione che presenti indici di anomalia/criticità in relazione al rischio controparte, cioè il rischio legato al presumibile coinvolgimento della controparte in attività illecite;
- accettare cambi merce o pagamenti in contanti nei casi previsti dalle regole interne e nel rispetto delle procedure di controllo adottate dalla Società.

3.E Principi e protocolli per la riduzione del rischio di realizzazione dei reati di riciclaggio, ricettazione e reimpiego

I Destinatari del Modello interessati dalle attività delle aree a rischio sopra individuate devono agire nel pieno rispetto dei principi e protocolli di seguito indicati:

- siano ricostruibili i procedimenti mediante i quali sono elaborate e assunte le decisioni, la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, in modo che sia garantita la trasparenza delle scelte effettuate e le motivazioni che le hanno ispirate;
- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza documentale delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno, ciò anche sulla base della specifica preparazione del personale e delle funzioni svolte;
- la Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- nessun pagamento può essere effettuato in contanti, salvo specifica preventiva autorizzazione da parte della funzione Amministrazione Finanza e Controllo;



- salvo specifica preventiva autorizzazione della funzione Amministrazione Finanza e Controllo competente, nell'ambito della singola transazione, non devono essere accettati incassi in contanti, o se emessi tramite assegni bancari e postali che non rechino l'indicazione della ragione sociale della Società e la clausola di non trasferibilità, pari o superiori a € 12.000.
- la scelta di consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- non siano corrisposti compensi, a Collaboratori e Fornitori o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e/o comunque non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- i sistemi di remunerazione premianti ai Dipendenti rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, l'attività svolta e con le responsabilità affidate.

4.E - Elementi specifici delle procedure relative alle operazioni a rischio

Sulla base delle analisi svolte e in relazione alle procedure e ai controlli in essere nella Società sono riportati gli elementi specifici delle procedure relativi alle attività a rischio classificati in base ai quattro principi di controllo espressi da Confindustria nelle "Linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001".

Nelle tabelle che seguono i principi di controllo sono indicati come segue:

- P esistenza di procedure e/o prassi operative;
 T tracciabilità e verificabilità;
 S segregazione delle funzioni;
 O responsabilità organizzative ed esistenza di un sistema di deleghe e procure.

1. Gestione degli acquisti di beni e servizi

Il processo di gestione degli approvvigionamenti risulta disciplinato dai principi di controllo riportati nella Parte Speciale "A".. In particolare, con riferimento alla valutazione del rischio controparte per la configurabilità dei reati in esame sono adottate regole interne, con evidenza documentale dei relativi accertamenti, volte a verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori.

Attività ed elementi di controllo	Principio di controllo
1. La selezione e qualificazione dei fornitori è effettuata dalla Direzione.	P/T/O/S

2. Le attività di selezione e qualificazione di cui al punto precedente tengono in opportuna considerazione quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.	P/T
3. Lo standard contrattuale prevede che i fornitori non possano ricorrere alla cessione del credito e al mandato all'incasso; eventuali deroghe, adeguatamente motivate e documentate, devono essere approvate dalla Direzione.	P
5. Archiviazione di tutta la documentazione relativa al processo di approvvigionamento a cura della direzione Amministrazione Finanza e Controllo.	P/T/O
6. Segregazione tra i) la fase di autorizzazione, che compete alla Direzione; ii) la fase di esecuzione, che compete al richiedente/AFC; iii) la fase di liquidazione dei pagamenti ai fornitori che compete alla direzione Amministrazione Finanza e Controllo.	O/S

2. Gestione delle attività di vendita di servizi

Il processo di gestione delle vendite e in particolare la valutazione del rischio controparte per la configurabilità dei reati in esame, risultano disciplinati dalle seguenti regole interne con evidenza documentale dei relativi accertamenti.

Attività ed elementi di controllo	Principio di controllo
1. Identificazione chiara della persona/azienda cliente che richiede il servizio/prodotto.	P
2. Raccolta della documentazione necessaria ad una corretta valutazione dell'affidabilità (es. bilanci, informazioni commerciali e, nel caso di cliente già acquisito, lo storico aggiornato).	P/T
3. Controllo di conformità della modalità di incasso ai metodi definiti dalle funzioni competenti.	P
4. Controlli che bloccano la vendita di ulteriori beni e servizi o la modifica/implementazione degli ordini già esistenti ed attivi a clienti che presentano situazioni di criticità o di rischio.	P/T
5. Utilizzo come modalità di incasso della Società degli strumenti ordinari del sistema bancario (bonifico bancario, Ricevuta Bancaria, Ricevuta Interbancaria Diretta, Assegno, Carta di Credito). Il controllo dei metodi di incasso/condizioni di incasso contrattuali viene garantito dai sistemi	P/T

informativi utilizzati in fase di creazione dell'ordine attraverso una serie di automatismi che verificano la correttezza formale dei dati forniti e che vincolano la corretta prosecuzione del processo di attivazione del cliente.	
6. Previsione del divieto di ricezione di somme in contanti.	P

3. Gestione delle risorse finanziarie

Il processo di gestione dei flussi finanziari risulta disciplinato dai principi di controllo riportati nella Parte Speciale "A".

Con riferimento ai flussi finanziari *intercompany* la Società applica le disposizioni normative vigenti, il Codice di Autodisciplina per le società quotate e dispone del Regolamento per la disciplina delle operazioni verso la società controllante e parti correlate. I flussi finanziari *intercompany* sono sottoposti a riconciliazioni periodiche, vengono scambiati solo attraverso conti correnti bancari e sono riportati nel bilancio e nella nota integrativa.

Attività ed elementi di controllo	Principio di controllo
1. Previsione di controlli eseguiti in sede di apertura/modifica di anagrafica fornitori a sistema in modo che sia assicurata sempre la piena corrispondenza tra il nome del fornitore e l'intestazione del conto su cui far pervenire il pagamento.	P/T
2. Autorizzazione dei soli pagamenti nei confronti/da parte di soggetti presenti in anagrafica.	P
3. Divieto di effettuare pagamenti su conti cifrati.	P
4. La tracciabilità delle attività relative alla gestione dei flussi finanziari è garantita tramite: i) utilizzo del sistema informatico di contabilità (Zucchetti) ii) archiviazione cartacea delle disposizioni di pagamento presso la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo.	P/T/O

Contratti

Nei contratti con Collaboratori e Fornitori e, più in generale, con tutti i soggetti esterni che operano in nome e/o per conto della Società, viene inserita un'apposita clausola secondo cui la controparte è avvertita dell'adozione del Modello da parte della Società ed assume l'impegno a tenere condotte volte a ridurre il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto pena la facoltà della Società di attivare gli opportuni rimedi contrattuali.

Segnalazione all'Organismo di Vigilanza di Operazioni sospette



Nell'ambito delle attività svolte quando si viene a conoscenza, si sospetti o si abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio è fatto obbligo di darne segnalazione all'Organismo di Vigilanza, senza ritardo e ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena si viene a conoscenza degli elementi di sospetto. Il sospetto è desunto da caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.

PARTE SPECIALE “F”

REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE

(art. 25-*nonies* D. Lgs. 231/2001)

In questa *parte speciale* sono individuate le aree di attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere commessi i reati di cui al D. Lgs. 231/2001 che riguardano i Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, così come identificati dall’**Allegato 2**.

1.F - Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società ed in considerazione della struttura interna adottata, ai sensi dell’art. 6 del Decreto, le **attività a rischio** nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall’art. 25-*nonies* del Decreto o che potrebbero essere strumentali alla loro commissione:

1. Produzione e commercializzazione di *servizi di consulenza e formazione manageriale*;

L’attività comprende la gestione degli aspetti contrattuali e amministrativi legati all’acquisizione di diritti per l’utilizzo di materiali per la realizzazione di tali servizi.

2. Gestione e utilizzo licenze software nell’attività d’impresa

L’attività include l’acquisto, l’installazione, la gestione sia dei sistemi operativi che dei software applicativi su server e personal computer della Società.

2.F - Principi di comportamento e controllo

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che possano integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*nonies* del D. Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste o richiamate nella presente Parte Speciale.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati in merito alla violazione del diritto d’autore previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al punto 2.4. dello stesso, devono:

- Attenersi alle seguenti condotte:

- osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano il Diritto d’Autore;

- nell'ambito delle proprie procure e delle procedure aziendali gestire i rapporti con gli autori e/o i titolari del diritto, come definiti dalla normativa vigente, con un adeguato grado di formalizzazione, nonché improntandolo alla massima trasparenza e correttezza;
- verificare, mediante il controllo esercitato dai responsabili delle diverse aree e funzioni aziendali coinvolte, che le tematiche relative ai diritti d'autore, nonché la relativa contrattualizzazione e gestione sia effettuata in modo lecito e regolare.

- È inoltre vietato:

- procedere ad installazioni di prodotti *software* in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso;
- acquisire e/o utilizzare materiali, prodotti tutelati da diritti di autore in violazione delle tutele contrattuali per i diritti di proprietà intellettuale.

3.F - Principi e protocolli per la riduzione del rischio di violazione del diritto d'autore

Nello svolgimento delle attività delle aree a rischio sopra individuate, i Destinatari del Modello devono agire nel pieno rispetto dei principi e protocolli di seguito indicati che prevedono che:

- sia sempre documentato il processo di acquisizione del diritto d'utilizzo delle opere dell'ingegno, in relazione all'effettivo utilizzo;
- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse le verifiche previste dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno, ciò anche sulla base della specifica preparazione del personale e delle funzioni svolte;
- siano sempre verificati e, ove possibile documentati gli effettivi utilizzi dei diritti delle opere di ingegno altrui in relazione ai contratti sottoscritti;
- ove contrattualmente previsto venga data evidenza dell'effettivo utilizzo all'autore e/o titolare del diritto;
- siano ottenute adeguate garanzie dagli autori sul rispetto da parte loro delle norme vigenti in materia di diritto d'autore.

4.F - Elementi specifici delle procedure relative alle operazioni a rischio

Sulla base delle analisi svolte e in relazione alle procedure e controlli in essere nella Società, sono riportati gli elementi specifici delle procedure relativi alle attività a rischio classificati in base ai quattro principi di controllo espressi da Confindustria nelle "Linee guida per la costruzione dei

Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001”.

Nelle tabelle che seguono i principi di controllo sono indicati come segue:

- P esistenza di procedure e/o prassi operative;
- T tracciabilità e verificabilità;
- S segregazione delle funzioni;
- O responsabilità organizzative ed esistenza di un sistema di deleghe e procure.

1. Produzione e commercializzazione di servizi di consulenza e formazione manageriale.

Per la produzione e commercializzazione di servizi di consulenza e formazione manageriale sono applicati i seguenti controlli interni:

Attività ed elementi di controllo	Principio di controllo
1. Individuazione di un responsabile relativo al procedimento di attuazione delle operazioni e decisioni; tale responsabile, qualora non diversamente individuato, coincide con la Direzione.	S/O
2. Predisposizione e applicazione di lettere d'accordo e contratti per la formalizzazione e regolamentazione dei diritti di utilizzazione economica delle opere di ingegno relativamente alla realizzazione dei servizi della Società.	P/T
3. Introduzione di specifiche manleve su eventuali diritti di terzi nei contratti di acquisizione dei diritti di utilizzazione economica delle opere di ingegno.	O
4. Definizione di regole determinate e precise che consentano di poter documentare e verificare la liceità d'utilizzo dei diritti acquisiti.	P/T
5. Definizione delle procedure di rendicontazione periodica di effettivo utilizzo, qualora richieste da specifici contratti di cessione/utilizzo di opere dell'ingegno.	P/T

2. Gestione e utilizzo licenze software nell'attività d'impresa

Per la gestione e l'utilizzo delle licenze software sono applicati i seguenti controlli interni:

Attività ed elementi di controllo	Principio di controllo
1. Individuazione di un responsabile relativo al procedimento di attuazione delle operazioni e decisioni; tale responsabile, qualora non diversamente individuato, coincide con il responsabile della Direzione.	S/O



<p>2. Applicazione e rispetto di quanto stabilito dalla Procedura Acquisti nella stipulazione di accordi e sottoscrizione di contratti con le software house volti alla regolamentazione dell'acquisto di licenze (per personal computer, server, sistemi gestionali/amministrativi).</p>	<p>P/T</p>
<p>3. Costante monitoraggio delle licenze in uso e/o da acquistare da parte della Direzione congiuntamente alla direzione richiedente/utente; contrattazione e gestione ordini da parte delle direzioni preposte in accordo con le procedure interne di qualità e amministrativo contabili.</p>	<p>P/T/S</p>

Contratti

Nei contratti con Collaboratori e Fornitori e, più in generale, con tutti i soggetti esterni che operano in nome e/o per conto della Società, viene inserita un'apposita clausola secondo cui la controparte è avvertita dell'adozione del Modello da parte della Società ed assume l'impegno a tenere condotte volte a ridurre il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto pena la facoltà della Società di attivare gli opportuni rimedi contrattuali.

PARTE SPECIALE “G”

ALTRI REATI

Come evidenziato nella parte generale, al paragrafo 2.3 del presente Modello, in relazione all’attività svolta da ESA Software e dall’analisi delle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che il rischio relativo alla commissione dei:

- Reati informatici (art. 24-*bis* del D. Lgs. 231/2001);
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-*bis* del Decreto);
- reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall’articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9.12.1999 (art. 25-*quater* del Decreto);
- reati contro la personalità individuale, contro la vita e l’incolumità individuale (art. 25-*quinqües* e 25-*quater.1* del Decreto);
- reati transnazionali (art. 10 L. 16.3.2006 n. 146);
- reati contro l’industria e il commercio (art. 25-*bis.1*);
- reati di criminalità organizzata (art. 24-*ter*);
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-*decies*);
- reati ambientali (art. 25-*undecies*);

reato di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno é irregolare (art. 25-*duodecies*), appare remoto e, pertanto, solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

Ne consegue che, almeno per il momento, non si ritiene opportuno prevedere principi di comportamento e controllo ulteriori rispetto alle regole generali evidenziate all’inizio della presente Parte Speciale, nonché ove applicabili rispetto ai principi di comportamento enunciati nelle singole sezioni della parte speciale dedicate alle tipologie di reato ritenute rilevanti.

- fine documento -



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX D. LGS. 231/2001

Allegati

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX D. LGS. 231/2001

Allegato 1

REATI PREVISTI DAL DECRETO

L'ente può essere chiamato a rispondere solo della realizzazione di determinati reati e di specifici illeciti amministrativi (c.d. reati presupposto) individuati dal Decreto, e successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto.

L'elenco dei reati presupposto è stato nel tempo ampliato rispetto a quello contenuto nel Decreto originario, il quale prevedeva unicamente quali reati presupposto i "Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" (art. 24 e 25).

Alla data di approvazione del presente Modello, i reati presupposto sono quelli di seguito elencati:

Inosservanza delle sanzioni interdittive

(art. 23 del Decreto)

Reati commessi contro la Pubblica Amministrazione

(artt. 24 e 25 del Decreto)

- *Malversazione a danno dello Stato* (art. 316-bis c.p.);
- *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato* (art. 316-ter c.p.);
- *Truffa* (art. 640 c.p., 2° comma, n. 1);
- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche* (art. 640-bis c.p.);

- *Frode informatica* (art. 640-ter c.p.);
- *Corruzione per un atto d'ufficio* (art. 318 c.p. - art. 321 c.p.);
- *Istigazione alla corruzione* (art. 322 c.p.);
- *Concussione* (art. 317 c.p.);
- *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio* (art. 319 c.p. - art. 319-bis c.p. - art. 321 c.p.);
- *Corruzione in atti giudiziari* (art. 319-ter c.p., 2° comma - art. 321 c.p.);
- *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio* (art. 320 c.p.);
- *Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri* (art. 322-bis c.p.);
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità* (art. 319-quater c.p.).

Reati di criminalità organizzata

(Art. 24-ter del Decreto)

- *Associazione per delinquere* (art. 416 c.p.);
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere* (art. 416-bis c.p.);
- *Scambio elettorale politico-mafioso* (art. 416-ter c.p.);
- *Sequestro di persona a scopo di estorsione* (art. 630 c.p.);
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope* (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- *Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo* (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.).

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

(art. 25-bis del Decreto)

- *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate* (art. 453 c.p.);
- *Alterazione di monete* (art. 454 c.p.);
- *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate* (art. 455 c.p.);
- *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede* (art. 457 c.p.);

- *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);*
- *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);*
- *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);*
- *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);*
- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).*
-

Reati contro l'industria ed il commercio previsti dal codice penale

(Art. 25-bis.1 del Decreto)

- *Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);*
- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);*
- *Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);*
- *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);*
- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);*
- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);*
- *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);*
- *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);*
- *Commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine (art. 4 L. 350/03).*

Reati societari

(art. 25-ter del Decreto)

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 e 2621 bis c.c.);*
- *False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622, c.c.);*
- *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);*
- *Impedito controllo (art. 2625 c.c.);*
- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);*

- *Illegale ripartizione di utili e riserve* (art. 2627 c.c.);
- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante* (art. 2628 c.c.);
- *Operazioni in pregiudizio ai creditori* (art. 2629 c.c.);
- *Omessa comunicazione del conflitto di interessi* (art. 2629-bis c.c.);
- *Formazione fittizia del capitale sociale* (art. 2632 c.c.);
- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori* (art. 2633 c.c.);
- *Corruzione tra privati* (art. 2635 c.c.);
- *Illecita influenza sull'assemblea* (art. 2636 c.c.);
- *Aggiotaggio* (art. 2637 c.c.);
- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza* (art. 2638, 1° e 2° comma c.c.).

Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

(art. 25-*quater* del Decreto)

- *Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, art. 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico);*
- *Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, art. 270-ter c.p. (Assistenza agli associati);*
- *Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, art. 270-*quater* c.p. (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);*
- *Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, art. 270-*quinquies* c.p. (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale);*
- *Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, art. 270-*sexies* c.p. (Condotte con finalità di terrorismo);*
- *Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, art. 280 c.p. (Attentato per finalità terroristiche o di eversione);*
- *Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, art. 280-bis c.p. (Atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);*
- *Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice*

penale e dalle leggi speciali, art. 289-bis c.p. (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);

- *Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, art. 302 c.p. (Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo);*
- *Art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv. con mod. nella L. 6.2.1980 n. 15 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica);*
- *Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9.12.1999*

Reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale

(art. 25-quinquies e 25-quater.1 del Decreto)

- *Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.);*
- *Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);*
- *Pornografia minorile (art. 600-ter c.p., 1° e 2° comma);*
- *Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);*
- *Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);*
- *Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);*
- *Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)*
- *Tratta di persone (art. 601 c.p.);*
- *Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);*
- *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).*

Reati finanziari o abusi di mercato

(art. 25-sexies del Decreto e art. 187-quinquies T.U.F.)

- *Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.);*
- *Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.);*
- *Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis T.U.F.);*
- *Manipolazione del mercato (art. 187-ter T.U.F.).*

Reati transnazionali

(art. 10 L. 16.3.2006 n. 146)

- *Associazione per delinquere* (art. 416 c.p.);
- *Associazione di tipo mafioso* (art. 416-bis c.p.);
- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea* (art. 291-*quater* del Testo Unico di cui al D.P.R. 43/73);
- *Associazione per traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope* (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 309/90);
- *Reati connessi al traffico di migranti* (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del Testo Unico di cui al D. Lgs. 286/98);
- *Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria* (art. 377-*bis* c.p.);
- *Favoreggiamento personale* (art. 378 c.p.).

Si precisa che la commissione dei c.d. reati "transnazionali" rileva unicamente qualora il reato sia punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni e sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) *sia commesso in più di uno Stato;*
- b) *ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) *ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- d) *ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.*

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

(art. 25-*septies* del Decreto)

- *Omicidio colposo* (art. 589 c.p.);
- *Lesioni personali colpose* (art. 590 c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e Autoriciclaggio

(art 25-*octies* del Decreto)

- *Ricettazione* (art. 648 c.p.);

- *Riciclaggio* (art. 648-bis c.p.);
- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita* (art. 648-ter c.p.).
- *Autoriciclaggio* (art. 648 ter.1 c.p.).
-

Reati informatici e trattamento illecito di dati

(art 24-bis del Decreto)

- *Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria* (art. 491-bis c.p.);
- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico* (art. 615-ter c.p.);
- *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici* (art. 615-quater c.p.);
- *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico* (art. 615-quinquies c.p.);
- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche* (art. 617-quater c.p.);
- *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche* (art. 617-quinquies c.p.);
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici* (art. 635-bis c.p.);
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità* (art. 635-ter c.p.);
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici* (art. 635-quater c.p.);
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità* (art. 635-quinquies c.p.);
- *Frode informatica del certificatore di firma elettronica* (art. 640-quinquies c.p.).

Reati in violazione del diritto di autore

(art. 25-nonies del Decreto)

- *Riproduzione abusiva di un'opera d'ingegno protetta* (art. 171 L. 633/41);
- *Duplicazione abusiva di programmi* (art. 171-bis L. 633/41);
- *Duplicazione abusiva di opere destinate al circuito televisivo* (art. 171-ter L. 633/41);
- *Responsabilità dei produttori e degli importatori* (art. 171-septies L. 633/41);



- *Produzione ed uso abusivo di apparati atti alla decodificazione* (art. 171-octies L. 633/41).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

(art. 25-*nonies* del Decreto)

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).*

Reati ambientali

(art. 25-*undecies* del Decreto)

- *-Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)*
- *-Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)*
- *-Sanzioni penali (art. 137 D. Lgs. 152/2006)*
- *-Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 152/2006)*
- *Bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs. 152/2006)*
- *-Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs. 152/2006)*
- *-Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. 152/2006)*
- *-Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. 152/2006)*
- *Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis D. Lgs. 152/2006)*
- *-Sanzioni (art. 279 D. Lgs. 152/2006)*
- *Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6, della L. n. 549 del 1993)*
- *-Inquinamento doloso (art. 8 del D. Lgs. 202 del 2007)*
- *-Inquinamento colposo (art. 9 del D. Lgs. 202 del 2007).*
- *Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);*
- *Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);*
- *Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);*
- *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);*
- *Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)*

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

(art. 25-*duodecies* del Decreto)



- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

(art. 25-*septies* del Decreto)

- *Omicidio colposo* (art. 589 c.p.);
- *Lesioni personali colpose* (art. 590 c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

(art 25-*octies* del Decreto)

- *Ricettazione* (art. 648 c.p.);
- *Riciclaggio* (art. 648-*bis* c.p.);
- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita* (art. 648-*ter* c.p.).

Reati informatici e trattamento illecito di dati

(art 24-*bis* del Decreto)

- *Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria* (art. 491-*bis* c.p.);
- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico* (art. 615-*ter* c.p.);
- *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici* (art. 615-*quater* c.p.);
- *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico* (art. 615-*quinquies* c.p.);
- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche* (art. 617-*quater* c.p.);
- *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche* (art. 617-*quinquies* c.p.);
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici* (art. 635-*bis* c.p.);
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità* (art. 635-*ter* c.p.);
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici* (art. 635-*quater* c.p.);
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità* (art. 635-*quinquies* c.p.);
- *Frode informatica del certificatore di firma elettronica* (art. 640-*quinquies* c.p.).

Reati in violazione del diritto di autore

(art. 25-nonies del Decreto)

- *Riproduzione abusiva di un'opera d'ingegno protetta* (art. 171 L. 633/41);
- *Duplicazione abusiva di programmi* (art. 171-bis L. 633/41);
- *Duplicazione abusiva di opere destinate al circuito televisivo* (art. 171-ter L. 633/41);
- *Vendita con patto di riscatto* (art. 171-quinquies L. 633/41);
- *Responsabilità dei produttori e degli importatori* (art. 171-septies L. 633/41);
- *Produzione ed uso abusivo di apparati atti alla decodificazione* (art. 171-octies L. 633/41).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

(art. 25-decies del Decreto)

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria* (art. 377-bis c.p.).

Reati ambientali

(art. 25-undecies del Decreto)

- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette* (art. 727 bis c.p.)
- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto* (art. 733 bis c.p.)
- *Sanzioni penali* (art. 137 D. Lgs. 152/2006)
- *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata* (art. 256 D. Lgs. 152/2006)
- *Bonifica dei siti* (art. 257 D. Lgs. 152/2006)
- *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari* (art. 258 D. Lgs. 152/2006)
- *Traffico illecito di rifiuti* (art. 259 D. Lgs. 152/2006)
- *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti* (art. 260 D. Lgs. 152/2006)
- *Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti* (art. 260 bis D. Lgs. 152/2006)
- *Sanzioni* (art. 279 D. Lgs. 152/2006)
- *Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive* (art. 3, comma 6, della L. n. 549 del 1993)

- *Inquinamento doloso (art. 8 del D. Lgs. 202 del 2007)*
- *Inquinamento colposo (art. 9 del D. Lgs. 202 del 2007)*

Reato di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno é irregolare

(art. 25-duodecies del Decreto)

- *Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art.22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)*

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX D.LGS. 231/2001

Allegato 2

REATI RILEVANTI PER Newton Management Innovation S.p.A.

In riferimento alle modalità di presumibile realizzazione dei comportamenti illeciti considerati dal Decreto nelle norme citate, il Modello individua le attività che possono comportare il rischio della realizzazione dei seguenti reati (*nel seguente elenco con "Società" sono altresì intesi sia i soggetti in posizione apicale, che quelli subordinati, qualora il fatto sia nell'interesse o a vantaggio della Società*):

1. - Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.): nel caso in cui la Società, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

2. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.): nel caso in cui la Società, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

3. - Truffa (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.): nel caso in cui la Società, con artifici o raggiri, inducendo

taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

4. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.): oltre al fatto di cui all'art. 640 c.p. (*Truffa*) se esso riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

5. - Frode informatica (art. 640-ter c.p.): nel caso in cui la Società alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.

6. - Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.): è costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa.

7. - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): nel caso in cui la Società offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

8. - Concussione (art. 317 c.p.): qualora dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri la Società sia costretta a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

9. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.): qualora un pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa dalla Società.

10. - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p., 2° comma): è rappresentata dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

10.1 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p., 2° comma): é rappresentata dalla dazione o promessa di denaro o altra utilità, qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce la Società a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

11. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.): rappresentato dal fatto di cui all'art. 319 c.p. qualora commesso dall'incaricato di un pubblico servizio; quello previsto dall'art. 318 c.p., qualora l'autore rivesta la qualità di pubblico impiegato.

12. - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, previsti dall'art. 322-bis c.p., costituite dai fatti di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322 c.p., 3° e 4° comma, commessi:

- 1) dai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) dai funzionari per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee;
- 3) dalle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari delle Comunità europee;
- 4) dai membri e dagli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee;
- 5) da coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli artt. 321 e 322 c.p., 1° e 2° comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel numero 1) di cui sopra, le quali sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino

funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

13. - *False comunicazioni sociali* (art. 2621 e 2621 bis c.c.): nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è prevista anche per casi di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

14. - *False comunicazioni sociali delle società quotate* (art. 2622, comma c.c.): nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti i sindaci e i liquidatori, (di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione europea) al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

15. - *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione* (art. 2624 c.c.): qualora i responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione.

16. - *Impedito controllo* (art. 2625 c.c.): qualora gli amministratori occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.

17. - *Indebita restituzione dei conferimenti* (art. 2626 c.c.): qualora gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

18. - *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve* (art. 2627 c.c.): qualora gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

19. - *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante* (art. 2628 c.c.): qualora gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

20. - *Omessa comunicazione del conflitto di interessi* (art. 2629-bis c.c.): nel caso di violazione dell'art. 2391, 1° comma, c.c. realizzata dagli amministratori o dal componente del consiglio di gestione di una società con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati, in Italia o in altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ex art. 116 T.U.F.) ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del T.U.F..

21. - *Operazioni in pregiudizio dei creditori* (art. 2629 c.c.): nel caso gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

22. - *Formazione fittizia del capitale* (art. 2632 c.c.): qualora gli amministratori e i soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano in modo fittizio il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

23. - *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori* (art. 2633 c.c.): qualora i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

23.1 – Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.): qualora venga promesso o dato denaro per sé o per altri a: amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, o a chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno di tali soggetti, affinché compiano o omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società per la quale svolgono il loro incarico.

24. - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.): qualora la società, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

25. - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.): nel caso di diffusione di notizie false, ovvero qualora vengano poste in essere dalla Società operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

26. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.): nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori della Società sottoposta per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuta a obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società o enti e dagli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

27. - Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.): l'illecito si commette nel caso in cui, nell'ambito della Società, qualcuno, in possesso di un'informazione privilegiata - in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o di controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio - acquisti, venda o compia

operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando l'informazione privilegiata posseduta; oppure comunichi l'informazione privilegiata posseduta ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro; oppure raccomandi o induca altri al compimento di talune delle operazioni sopra indicate.

L'informazione è privilegiata se concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, non è ancora stata resa pubblica, ha carattere preciso, ed è idonea, se resa pubblica, ad influire in modo sensibile sul prezzo dello strumento finanziario interessato dall'informazione. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se rispetta due condizioni: si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; ed è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento come sopra descritto sui prezzi degli strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari, si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Per "strumenti finanziari" si intendono gli strumenti finanziari di cui all'art. 1 del T.U.F., 2° comma, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione Europea.

Tra gli strumenti finanziari rientrano anche i "derivati su merci". Per «derivati su merci» si intendono gli strumenti finanziari di cui all'art. 1 del T.U.F., 3° comma, relativi a merci, ammessi alle negoziazioni o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, nonché qualsiasi altro strumento derivato relativo a merci ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione Europea.

28. - Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis del T.U.F.): l'illecito si commette qualora chiunque all'interno della Società, in possesso di un'informazione privilegiata in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o di controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, o di chi, per qualunque ragione in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, acquisti, venda o compia operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando l'informazione privilegiata posseduta; oppure comunichi l'informazione privilegiata posseduta ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro; oppure raccomandi o induca altri al compimento di talune delle operazioni sopra indicate. Sono fatte salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato.

Per la definizione di informazione privilegiata e di strumenti finanziari si rinvia a quanto stabilito al punto precedente.

29. - Manipolazione del mercato (art. 185 del T.U.F.): l'illecito si commette qualora chiunque all'interno della Società diffonda notizie false, compie operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo dello strumento finanziario interessato dalla notizia o dall'operazione.

Per «strumenti finanziari» si intendono gli strumenti finanziari di cui all'art. 1 del T.U.F., 2° comma, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione Europea. Per «derivati su merci» si intendono gli strumenti finanziari di cui all'art. 1 del T.U.F., 3° comma, relativi a merci, ammessi alle negoziazioni o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento derivato relativo a merci ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione Europea.

30. - Manipolazione del mercato (art. 187-ter del T.U.F.): l'illecito si commette qualora chiunque, all'interno della Società, tramite mezzi di informazione, compreso Internet o ogni altro mezzo, diffonda informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari; oppure ponga in essere operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari o consentano, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale o, comunque, utilizzino artifici o ogni altro tipo di inganno o espediente; oppure pone in essere qualunque altro artificio idoneo a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari. Per la definizione di strumenti finanziari si rinvia a quanto stabilito al precedente punto.

31. - Omicidio Colposo (art. 589 c.p.): nel caso in cui la Società nello svolgimento delle proprie attività, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa la morte di una persona.

32. - Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.): nel caso in cui la Società nello svolgimento delle

proprie attività, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa lesioni personali gravi o gravissime.

La lesione personale è grave:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

33. – Ricettazione (art. 648 c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto della Società acquisti, riceva od occulti danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intrometta nel farli acquistare, ricevere od occultare.

34. – Riciclaggio (art. 648-bis c.p.): tale ipotesi può ricorrere nel caso in cui un soggetto della Società sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La condotta penalmente rilevante può dunque interessare la gestione dei flussi finanziari, ad esempio trasferendo denaro in modo da occultare la provenienza delittuosa dello stesso; analoga attività sarebbe configurabile nella gestione di beni o prodotti acquisiti da fornitori in assenza di controlli sulla provenienza degli stessi.

35. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.): la fattispecie si riferisce ad una fase successiva e ulteriore rispetto a quella del riciclaggio e si configurerebbe se nell'ambito della Società venissero utilizzati denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto: in altri termini tale reato consiste nell'utilizzare in attività economiche lecite denaro o beni che siano stati precedentemente reperiti in maniera illecita.

35.1 – Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui,

commesso o concorso a commettere un delitto non colposo nell'ambito dell'attività aziendale, la Società impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

36. – Riproduzione abusiva di un'opera di ingegno protetta (art. 171 L. 633/41): il rischio di realizzazione di tale reato può essere concretizzato da comportamenti con cui un esponente della Società indebitamente riproduce, trascrive o diffonde (anche immettendola in un sistema di reti telematiche) un'opera dell'ingegno altrui; analoga rilevanza possono avere comportamenti di soggetti aziendali volti a riprodurre un numero di esemplari o un numero di esecuzioni maggiore di quello che la Società aveva il diritto di produrre o di rappresentare in base ad accordi contrattuali.

37. – Duplicazione abusiva di programmi (art. 171-bis L. 633/41): sono rilevanti le attività aziendali in cui si ricorre all'uso di programmi o software informatici. Tale reato può essere commesso da un Soggetto della Società che duplica programmi per elaboratore o vende o detiene a scopo commerciale o imprenditoriale programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE). In questo ambito possono rientrare anche comportamenti volti a riprodurre su supporti non contrassegnati SIAE o a distribuire il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni normative previste per l'accesso a banche dati.

38. – Duplicazione abusiva di opere destinate al circuito televisivo (art. 171-ter L. 633/41): La duplicazione abusiva di opere dell'ingegno può ricorrere se un soggetto aziendale riproduce, trasmette o diffonde in pubblico in maniera abusiva opere o parti di opere intellettuali (ad es. letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, musicali o multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati).



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX D. LGS. 231/2001

Allegato 3

MODELLO DI COMUNICAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Spettabile
Organismo di Vigilanza
c/o Newton Management Innovation S.p.A.
Corso Sempione, 68 20154 Milano

SEGNALAZIONE DI NOTIZIE RILEVANTI AI SENSI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

a) SEGNALANTE INTERNO

Il sottoscritto _____ nella sua qualifica di _____, interno n. _____

b) SEGNALANTE ESTERNO

Il sottoscritto _____, nato a _____, residente in _____, n. _____ telefono _____, in qualità di _____

_____ **S E G N A L A** _____

INFORMATIVE SULLE CONDOTTE POTENZIALMENTE IN VIOLAZIONE DEL MODELLO

.....
.....

INFORMAZIONI SULLE MODIFICHE DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

.....
.....

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX D. LGS. 231/2001

(PARTE SPECIALE A)

Allegato A1

IDENTIFICAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

- Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo quali: Ministeri; Camera e Senato; Dipartimento Politiche Comunitarie; Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; Banca d'Italia; Consob; Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali; Agenzia delle Entrate; ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo;
- Regioni;
- Province;
- Comuni;
- Comunità Montane e loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- Ordini e Collegi Professionali;
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali: INPS; CNR;

INAIL; INPDAI; INPDAP; ISTAT; ENASARCO;

- Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.

Per “**Pubblica Amministrazione**”, pertanto, si intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgano una “*funzione pubblica*”, un “*pubblico servizio*” o un “*servizio di pubblica necessità*”.

Per “**funzione pubblica**” si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le funzioni legislative (*Stato, Regioni, ecc.*), amministrative (*membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell’Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali - es. U.E. - membri delle Authorities, dell’Antitrust, delle Camere di Commercio, ecc.*) e giudiziarie (*Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell’Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.*).

Per “**pubblico servizio**” si intendono le attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale ed assoggettate alla vigilanza di un’Autorità Pubblica, e quelle attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e all’assistenza sociale, all’istruzione, alla libertà di comunicazione, ecc. ecc., in regime di concessione e/o di convenzione (*es. Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali, Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, Enti Fieristici ecc. ecc.*).

Per “**servizio di pubblica necessità**” si intendono le attività professionali il cui esercizio non è consentito senza previa autorizzazione amministrativa ed abilitazione da parte dello Stato (*avvocato e procuratore, notaio, medico, farmacista, ecc. ecc.*), nel momento in cui il pubblico è per legge tenuto ad avvalersene, ed altre attività, svolte da privati, che presuppongono un’autorizzazione amministrativa (*rivendita di tabacchi, agenzie di cambio, ecc. ecc.*).

Per completezza riportiamo integralmente gli artt. 357, 358 e 359 c.p., dove ritroviamo le definizioni di “pubblico ufficiale”, di “incaricato di pubblico servizio” e di “persone esercenti un servizio di pubblica necessità”.

Art. 357 c.p. – Nozione di pubblico ufficiale

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti, è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Art. 358 c.p. – Nozione di persona incaricata di un pubblico servizio

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Art. 359 c.p. – Nozione di persona esercente un servizio di pubblica necessità

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

- 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato, senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
- 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della Pubblica Amministrazione.